
Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI
ING DIRECT, Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch

INDICE:

CONDIZIONI GENERALI	pag. 3
DEFINIZIONI E PREMESSE:	pag. 3
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI HOME BANKING	pag. 3
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE	pag. 9
SEZIONE III - Parte A - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 12
SEZIONE III - Parte B - CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO	pag. 17
Sottosezione 1 - Disposizioni permanenti di pagamento	pag. 17
Sottosezione 2 - Ordine di Bonifico	pag. 18
Sottosezione 3 - Altri pagamenti	pag. 18
Sottosezione 4 - Carta di debito	pag. 18
Sottosezione 5 - Carta di credito	pag. 21
SEZIONE III - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA	pag. 24
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL "CONTO ARANCIO"	pag. 26
SEZIONE IV - bis - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO ARANCIO	pag. 27
SEZIONE V - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE	pag. 28
SEZIONE VI - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI	pag. 30
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA PRIVACY	pag. 35

CONDIZIONI GENERALI

Definizioni e Premesse

- ING DIRECT, Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch, con sede principale in Milano, Viale Fulvio Testi 250 (di seguito "ING DIRECT" o la "Banca") offre i servizi di seguito disciplinati nelle diverse Sezioni delle presenti Condizioni Generali (di seguito "Servizio" o "Servizi");
- per "Filiali" si intendono le unità operative locali (sportelli) della Banca presenti in Italia;
- per "Cliente" o "Titolare" si intende la persona fisica (ovvero, in caso di cointestazione, congiuntamente, le persone fisiche), che, a seguito della conclusione del Contratto (come di seguito definito) e della valutazione del merito creditizio operata dalla Banca, diviene/divengono titolare/i del conto corrente e/o del conto di deposito (Conto Arancio, come di seguito definito) e dei servizi ad esso/i collegati;
- per Consumatore" si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- per "Contratto" si intende il contratto che regola il rapporto di conto corrente e gli altri Servizi ad esso eventualmente associati, composto dal Modulo di Richiesta accettata dalla Banca e comprensivo del relativo Documento di Sintesi e delle presenti Condizioni Generali;
- per "Conto Corrente" o "Conto Corrente Arancio" si intende il conto corrente di corrispondenza intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione II - Norme che regolano il conto corrente di corrispondenza;
- per "Conto Arancio" si intende il conto di deposito intestato al Cliente e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV - bis - Norme che regolano il servizio di deposito arancio;
- per "Deposito Arancio" si intende il servizio di deposito a risparmio vincolato offerto dalla Banca e disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e, in particolare, dalla Sezione IV - bis - Norme che regolano il servizio di deposito arancio;
- per "Modulo di Richiesta" si intende il modulo con il quale il Cliente richiede alla Banca:
 - i. l'apertura di un Conto Corrente e/o l'attivazione di Servizi Bancari e l'attivazione di Servizi di Pagamento, con il relativo Documento di Sintesi, o
 - ii. l'attivazione di Servizi di Investimento.
- per "Servizi Bancari" e "Servizi di investimento" si intendono i Servizi identificati come tali nel Modulo di Richiesta;
- per "Reclamo" si intende ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- per "Servizi di Pagamento" si intendono i Servizi disciplinati nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali;
- per "Servizi" si intendono tutti i servizi disciplinati ai sensi dalle presenti Condizioni Generali;
- per "Supporto Durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Cliente che usufruisce di Servizi di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- per "Mandato" si intende il consenso e l'autorizzazione prestati dal Cliente Pagatore al Beneficiario e al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (direttamente ovvero indirettamente tramite il Beneficiario), per consentire al Beneficiario di disporre l'incasso addebitando il Conto di Pagamento indicato dal Cliente Pagatore e per consentire alla Banca di attenersi alle istruzioni impartite;
- la Banca opera prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali il proprio sito Internet www.ingdirect.it (di seguito "Sito Internet") e il proprio servizio telefonico (di seguito "Call Center"), nonché le altre tecniche che la Banca comunicherà in funzione dell'evoluzione tecnologica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Short Message Service (di seguito "SMS"); la Banca opera altresì attraverso le proprie Filiali;
- il Cliente, per usufruire dei Servizi, può utilizzare il servizio di Home Banking per effettuare le operazioni di interrogazione e disposizione (di seguito "Operazioni"), alle condizioni meglio specificate nella successiva Sezione I mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali il Sito Internet e il Call Center; il Cliente può inoltre usufruire dei Servizi, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto, recandosi presso le Filiali della Banca;
- le Operazioni effettuabili in relazione ai diversi Servizi sono quelle elencate, assieme ai relativi costi, nei Documenti di Sintesi nonché quelle in seguito rese disponibili dalla Banca;
- il Cliente conosce e accetta le modalità di funzionamento del sistema di collegamento via Internet alla Banca, dettagliatamente descritte nel Sito Internet;
- Il Documento di Sintesi relativo al Conto Corrente Arancio, il Documento di Sintesi relativo ai Servizi del Conto Corrente Arancio, nonché il Documento di Sintesi relativo ai conti di deposito Conto Arancio Deposito Arancio e al Deposito titoli, agli strumenti finanziari e servizi di investimento, di seguito i "Documenti di Sintesi", costituiscono il frontespizio del Contratto.

SEZIONE I

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI HOME BANKING

Art. 1 - A cosa si applicano

1. Le norme contenute nella presente Sezione I si applicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e a quelli tempo per tempo offerti dalla Banca, se non è specificato diversamente nelle Sezioni delle presenti Condizioni Generali che disciplinano i singoli Servizi; in tal caso le norme specifiche prevalgono su quelle contenute nella presente Sezione I.

Art. 2 - Verifica della Clientela e deposito della firma

1. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Richiesta, il Cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla vigente normativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito "Normativa Antiriciclaggio") e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Tali procedure saranno di volta in volta comunicate dalla Banca

- sul proprio sito. In tale occasione, il Cliente deve anche depositare l'originale della propria firma (specimen di firma).
2. La Banca può utilizzare il primo versamento effettuato dal cliente sul Conto Corrente o sul Conto Arancio indicato dalla Banca per l'identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, se tale versamento avviene con un bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane o con altra modalità conformi alle previsioni della Normativa Antiriciclaggio.
 3. Il Cliente, nei rapporti con la Banca, deve utilizzare la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, secondo le modalità richieste di volta in volta dalla Banca ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. Firma elettronica).
 4. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca lo identifica, esclusivamente con la verifica dei codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici.
 5. Quando il Cliente opera presso le Filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa, ovvero tramite i Codici di cui al successivo articolo 4.
 6. La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 3 - Prova degli ordini e disposizioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, a registrare le comunicazioni telefoniche e a mantenere evidenza di quelle telematiche, effettuate nell'ambito della prestazione dei Servizi.
2. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta fermo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di pagamento.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del Servizio di Home Banking

1. Per l'esecuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza di tutte le Operazioni, il Cliente deve utilizzare appositi Codici di Sicurezza (di seguito, rispettivamente, "Codice cliente", "Codice segreto P.I.N." "Carta dei codici operativi" eventuale One Time Password – di seguito anche "OTP", eventuali codici Token e, collettivamente, "Codici").
2. I Codici consentiranno al Cliente di accedere a tutti i Servizi resi disponibili dalla Banca e richiesti dal Cliente tramite il Servizio di Home Banking. I Codici potranno altresì essere utilizzati dal Cliente per operare presso le Filiali, salvo che non sia diversamente previsto dal Contratto.
3. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati fino al momento in cui il Cliente le comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell'operatività del Servizio, a meno che l'eventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto P.I.N.
4. Per eseguire le operazioni ed le istruzioni ricevute, la Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra Codice cliente e Codice segreto P.I.N. ed eventuale OTP e la conformità dei dati anagrafici dello stesso con quelli in possesso della Banca medesima: la Banca non deve eseguire ulteriori accertamenti relativi all'identità ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio. Prima dell'esecuzione delle Operazioni, la Banca potrà richiedere al Cliente la digitazione di uno dei codici contenuti nella "Carta dei codici operativi", di eventuale OTP ovvero di eventuali codici Token, le cui modalità di utilizzo verranno comunicate dalla Banca.
5. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. In tal caso la Banca invia apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data di efficacia delle modifiche.
6. Il Cliente potrà richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza, anche attraverso specifici dispositivi tecnici per l'accesso ai Servizi, che la Banca potrà nel corso del tempo mettere a disposizione. Le caratteristiche tecniche di tali funzionalità di sicurezza e le modalità per farne richiesta saranno rese note al Cliente di volta in volta nel Sito Internet. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno indicate al Cliente, con apposita modifica delle stesse.
7. Nel caso di smarrimento o di furto dei Codici nonché degli eventuali dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve darne immediata comunicazione al numero verde della Banca confermando successivamente, tramite lettera raccomandata da inviare entro le 48 ore successive dallo smarrimento o dal furto, ed allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
8. Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio.

Art. 5 - Come comunicano Banca e Cliente

1. La Banca esegue tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli Servizi secondo una delle seguenti modalità:
 - Pubblicazione sul proprio sito Internet;
 - Invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta ovvero successivamente.La Banca potrà utilizzare modalità diverse se specificato di seguito ovvero se le disposizioni normative tempo per tempo vigenti consentono forme diverse di comunicazione.
2. Il Cliente deve inviare le comunicazioni alternativamente:
 - a ING DIRECT Casella postale 10632 (Cap 20159 Milano);
 - presso la sede della Banca.Il Cliente dovrà utilizzare modalità diverse se è stabilito nel Contratto.
Il Cliente, quando esegue le comunicazioni alla Banca, si fa carico di ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni scritte sono opponibili alla Banca a partire dalla data in cui giungono alla sede della medesima. Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini scritti, nonché i documenti in genere, indirizzati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. In ogni caso l'invio delle carte di credito/debito, eventualmente di codici segreti e password sarà effettuato a mezzo posta, all'indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta; la variazione del domicilio del Cliente deve essere comunicata all'indirizzo della Banca indicato nel comma che precede - o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca ai sensi del presente articolo - e

- avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione.
4. Il Cliente può consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito Internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center o recandosi presso le Filiali.
 5. La Banca almeno una volta all'anno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento di ciascuno dei Servizi Bancari in essere ("estratto conto" o "rendicontazione") e aggiorna il Cliente delle condizioni applicate (aggiornamento dei "Documenti di Sintesi"). La Banca può omettere di fornire i Documenti di Sintesi, se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, se il Cliente non invia uno specifico Reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'estratto conto e le altre comunicazioni periodiche relative ai Servizi Bancari si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente. Tale previsione non trova applicazione per i Servizi di investimento, per i quali si applica l'articolo 5 della Sezione VI.
 6. La Banca può mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'articolo 5 della Sezione VI delle presenti Condizioni Generali nell'area riservata al Cliente sul proprio Sito Internet, consentendo il salvataggio/stampa delle stesse su Supporto Durevole. La Banca comunica al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati di cui al comma 4 sul Sito Internet della Banca. Dalla citata comunicazione decorrono i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente comma 5. In alternativa la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.
 7. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori od omissioni e l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica; tale rettifica od accredito è fatta senza spese per il Cliente. Entro lo stesso termine di prescrizione e dalla data di invio dell'estratto conto o di altra comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
 8. Salvo diverso accordo scritto, in caso di cointestazione, le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo di corrispondenza o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta o al diverso comune indirizzo successivamente comunicato, anche da uno solo dei cointestatori. Le comunicazioni e le notifiche sono efficaci a tutti gli effetti nei confronti di entrambi i cointestatori. In particolare, il Cliente prende atto e accetta che tutte le informazioni e avvertenze formulate dalla Banca ai sensi della sezione VI - delle presenti Condizioni Generali (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, di non appropriatezza, in merito ai conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatorio hanno pieno effetto nei confronti di entrambi.
 9. Ove non escluso dal Contratto o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, il Cliente consente espressamente che le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Banca medesima o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, posta elettronica, sistemi di chiamata con dispositivo automatico, SMS).

Art. 6 - Rapporti cointestati

1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massimo a due soggetti. Ogni cointestatorio può effettuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l'estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comunicazione né è responsabile nei confronti dell'altro cointestatorio.
2. I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio o dei suoi aventi causa.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa.
4. Ogni cointestatorio è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l'utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti e due i cointestatori del conto in via solidale tra loro.
5. Quando uno dei cointestatori si oppone ad un'operazione o disposizione richiesta dall'altro cointestatorio, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatori.
6. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Art. 7 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 12 della Sezione V e dall'articolo 20, comma 4 della Sezione VI, nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, l'altro può disporre separatamente sul rapporto, nei limiti della quota di sua pertinenza, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto. Gli eredi del cointestatorio deceduto, congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato possono invece disporre separatamente della quota di pertinenza, rispettivamente, del cointestatorio deceduto o dell'interdetto/inabilitato, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del conto.

Art. 8 - Garanzie

1. Il Cliente riconosce espressamente che il Conto Corrente, il deposito titoli - ove previsto - e comunque gli altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.

Art. 9 - Diritto di ritenzione e di compensazione

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.

3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima può valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. Resta fermo che l'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca dà al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest'ultimo, anche cointestati, ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d'ora autorizzata a trattenere e/o prelevare dalle disponibilità liquide sul Conto Arancio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, anche legati al pagamento dell'imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Cliente e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l'importo di cui risulterà creditore a fronte degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Arancio continueranno a maturare al medesimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.

Art. 10 - Durata del Contratto e facoltà di recesso

1. Salvo non sia diversamente stabilito, il Contratto concluso tra il Cliente e la Banca è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) dalla conclusione del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa. Il Cliente che prima del recesso ha usufruito dei Servizi previsti dal Contratto, è tenuto a pagare le spese relative ad essi, se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nei Documenti di Sintesi.
3. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica. In caso di rapporto di Conto Corrente concluso ai sensi dell'art. 21 di questa Sezione, ma non ancora reso operativo dal Cliente, la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica, riconoscendo comunque al Cliente la possibilità di attivare il Conto Corrente prima della scadenza del predetto termine.
4. Il Cliente, ai fini del recesso di cui al precedente comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede della Banca indicata nelle Premesse o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa.
5. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. In deroga a quanto previsto nei commi 3 e 6 del presente articolo, il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto comma 3, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
8. Il Cliente e la Banca possono comunque recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
9. Il recesso dal Contratto comporta automaticamente la chiusura del Conto Arancio, del Deposito Arancio, del Conto Corrente, del deposito titoli a custodia e amministrazione e di tutti gli altri Servizi, ivi compresi i Servizi di Investimento.
10. La Banca e il Cliente possono recedere, con il periodo di preavviso rispettivo di cui al comma 3 del presente articolo, anche solo dal Conto Arancio, e/o Deposito Arancio e/o dal Conto Corrente e/o dal deposito titoli a custodia e amministrazione e/o dai Servizi di Investimento, osservando in tale caso le specifiche disposizioni contrattuali: il Contratto resta comunque valido ed efficace rispetto ai Servizi per i quali non è stato effettuato il recesso. Il recesso da uno o più di tali Servizi comporta automaticamente l'impossibilità per il Cliente di avvalersi di tutti i Servizi ad esso/i funzionalmente e indissolubilmente collegati; il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.
11. In ogni caso, il Conto Arancio e/o il Conto Corrente potranno essere chiusi dalla Banca solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni, anche relative al Deposito Arancio e ai Servizi d'investimento, pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace. In particolare, la chiusura di Conto Arancio è subordinata al previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai Documenti di Sintesi.

Art. 11 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo che disciplina le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali contenute nella Sezione III delle presenti Condizioni Generali, La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni previste dal Contratto, ivi comprese le condizioni economiche, qualora sussista un giustificato motivo e

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.

2. La modifica unilaterale di cui al precedente comma dovrà essere resa nota al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad es. e-mail o, qualora disponibile, PEC).
3. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
4. La Banca pubblicherà inoltre sul Sito internet gli avvisi concernenti le variazioni di cui ai precedenti commi.
5. In riferimento ai Servizi di investimento, la Banca può: (i) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni di contratto, preavvisando almeno 15 (quindici) giorni prima il Cliente e fermo restando il diritto di recesso di questi; (ii) modificare, se sussiste un giustificato motivo, le condizioni economiche, anche senza preavviso, fermo restando il diritto di recesso del Cliente.
6. L'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto, e firmare un nuovo Contratto.
7. La modifica dell'intestazione del Deposito Arancio non è consentita. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire, gratuitamente, un nuovo Deposito Arancio.

Art. 12 - Separazione patrimoniale

1. Il denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dell'eventuale subdepositario o nell'interesse di questi. Le azioni dei creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di quest'ultimo.

Art. 13 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Alcune specifiche disposizioni potranno essere eseguite esclusivamente tramite il Call Center della Banca o impartite attraverso le Filiali, secondo quanto rappresentato nei Documenti di Sintesi.
2. Se il Cliente non fornisce particolari istruzioni, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
4. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parti A (Condizioni Generali PSD) e B (Singoli Servizi di Pagamento), il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione (art. 1373 cod. civ.), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Resta fermo il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.
5. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 cod. civ., prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Interrogazioni

1. A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.
2. Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno lavorativo precedente.
3. Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 15 - Reclami e risoluzione delle controversie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 7, della presente Sezione I, in ordine all'approvazione degli estratti conto, il Cliente - chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente all'indirizzo della sede legale della Banca indicato nelle Premesse del presente Contratto, ovvero all'indirizzo di posta elettronica o PEC indicato nella documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca.
2. La Banca risponderà al Reclamo del Cliente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, se relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari o entro 60 giorni, se riguardante servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
3. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni.
4. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro i termini sopra indicati, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:
 - a) in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l'ABF si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it;
 - ad altro organismo specializzato, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
 - b) in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale per controversie relative alla violazione, da parte della Banca, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte

- dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare le informazioni disponibili sul sito internet www.acf.consob.it;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per richiedere il servizio di mediazione;
 - ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.
5. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
 6. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia ed alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
 7. Per la risoluzione extragiudiziale di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto servizi o la vendita di beni mediante il sito web o altri mezzi elettronici, il Cliente consumatore ha facoltà di accedere alla piattaforma Online Dispute Resolution (di seguito la "piattaforma ODR"), sviluppata e gestita dalla Commissione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2013/11/EU e al Regolamento UE n. 524/2013. La piattaforma ODR agevola il Cliente ricorrente nella individuazione del competente organismo nazionale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie e, una volta raggiunto l'accordo con la parte convenuta sull'organismo competente, trasmette il reclamo a tale organismo.
Per maggiori informazioni sulla piattaforma ODR o per avviare, tramite quest'ultima, una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa ai predetti contratti, si rinvia al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica della Banca da indicare nella piattaforma ODR è: ing.bank@legalmail.it.
 8. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 del medesimo decreto qui di seguito riportato: "1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 (Spese applicabili), 9 (Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto), 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate), 18 (Importi trasferiti e importi ricevuti), 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) e 25 (Mancata o inesatta esecuzione) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro. 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8 (Obbligo a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), 21 (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento) e 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. 5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Art. 16 - Cessione del rapporto

1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'articolo 58 TUB.

Art. 17 - Diligenza – Cause di esclusione di responsabilità – Cause di forza maggiore

1. Nei rapporti con il Cliente la Banca osserva criteri di diligenza professionale inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).
2. I Servizi e le relative operazioni (ivi inclusa l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente) possono essere sospesi o interrotti, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile dei danni causati al Cliente, se la sospensione o l'interruzione è conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi, anche del personale della Banca, o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non può essere superato con la diligenza inerente all'attività svolta dalla Banca (cfr. articolo 1176, comma 2, cod. civ.).

Art. 18 - Sospensione o abolizione del Servizio

1. La Banca può sospendere o abolire il Servizio di Home Banking in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per motivi di efficienza e sicurezza del Servizio stesso, e l'operatività del Cliente, per motivi cautelari. La sospensione temporanea del Servizio di Home Banking non fa venir meno l'efficacia del Contratto.
2. Per quanto attiene al blocco delle Funzionalità relative alle Carte di debito e credito, si rinvia a quanto previsto nella Sezione III, Parte B, delle presenti Condizioni Generali.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni di pertinenza del Cliente trattate nell'ambito dei Servizi.

Art. 20 - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

1. La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti secondo la legge italiana.

2. A meno che il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del Consumo, per cui il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza del Cliente o domicilio effettivo del consumatore, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente il foro di Milano.
3. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.

Art. 21 - Conclusione del Contratto

1. Il Contratto è concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della Banca.
2. L'accettazione della Banca è subordinata alla preventiva:
 1. ricezione del Modulo di Richiesta e degli allegati debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa approvazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e dell'articolo 117, comma 5, TUB;
 2. adeguata verifica del Cliente in conformità con la vigente Normativa Antiriciclaggio;
 3. deposito dello specimen della firma nelle forme di cui all'art. 2 della presente Sezione.
3. L'attivazione del Conto Corrente avverrà con il primo versamento effettuato dal Cliente.
4. La Banca può rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento agli altri.

Art. 22 - Limiti operativi

1. Il Cliente, quando impartisce disposizioni e ordini di pagamento, deve operare entro i limiti assegnati e comunque entro quelli dei saldi disponibili relativi ai rapporti intrattenuti.

Art. 23 - Risoluzione del Contratto

1. La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell'articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
 - a) non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l'operatività in strumenti finanziari;
 - b) non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi;
 - c) ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
2. La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, che intende avvalersi della presente clausola.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 24 - Servizio Clienti

1. La Banca mette a disposizione del Cliente un servizio di Call Center, anche avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.
2. La Banca risponde nei confronti del Cliente dell'operato di dette società terze.

Art. 25 - Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per "consumatori"

1. L'art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 - convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal momento in cui una banca riceve da un consumatore - per il tramite di un'altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE

Art. 1 - Norme generali in materia di accrediti

1. Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore sono accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.
2. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nei Documenti di Sintesi.
3. La data valuta applicata all'accreditamento determina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.
4. Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2 ed anche se sull'importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
5. Prima del decorso dei termini di cui al precedente comma 2, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l'addebito in conto.
6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.

Art. 2 - Versamenti per corrispondenza nonché versamenti e prelievi presso le Filiali

1. Il Cliente può versare per corrispondenza assegni allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del Conto Corrente.
2. Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente, valuta per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente alla sede della Banca. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di

presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all'accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.

3. La spedizione è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati. Il versamento dei titoli è effettuato ove possibile nello stesso giorno di ricezione da parte della Banca o, al più tardi, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia dell'accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.
4. Il Cliente può effettuare versamenti e prelievi di contante utilizzando le Casse Automatiche installate presso le Filiali, previa identificazione tramite utilizzo dei Codici. Per prelevamenti al di sopra della soglia riportata nei Documenti di Sintesi la Banca richiede al Cliente una prenotazione. Presso le medesime Casse Automatiche è anche possibile il versamento degli assegni. Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola "non trasferibile" e girati dal Cliente per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta elettronica compilata e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, con le valute indicate nei Documenti di Sintesi, all'accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.
5. Il versamento dei titoli depositati presso le Casse Automatiche è effettuato entro i termini indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca dà notizia dell'accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.
6. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso anche al ricorrere di alcune caratteristiche del Conto Corrente, tra le quali l'accredito di due mensilità dello stipendio o pensione e/o la presenza di movimenti sul rapporto stesso.

Art. 3 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelevamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca; (ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro dei libretti di assegni.
2. La Banca comunica ai Clienti, con le modalità di cui all'articolo 11 della Sezione I, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le condizioni economiche applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati; in tal caso la Banca invia, prima possibile, la relativa comunicazione al Cliente, con il preavviso di cui all'articolo 11 della Sezione I, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coincide con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

Art. 4 - Disposizioni con assegni

1. Le disposizioni con assegni sul Conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente, all'atto del rilascio dei moduli di assegno bancario deve rilasciare la dichiarazione di non interdizione (art. 124 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
2. La Banca rilascia i moduli per assegni muniti della clausola di non trasferibilità, a meno che il Cliente non richieda, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera.
3. La Banca rilascia a propria discrezione i moduli per assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati nei Documenti di Sintesi.
4. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi.
5. In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
6. Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità in Conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente (ivi compreso il Conto Arancio di cui alla successiva Sezione IV), a meno che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponibilità danno istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, in ogni caso disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
8. Ferma l'assenza di qualsivoglia obbligo della Banca in tal senso, nel caso di cui al comma che precede la Banca può comunicare al Cliente che non vi è disponibilità sufficiente sul conto su cui è tratto l'assegno, accettando ciononostante eventualmente le istruzioni di pagamento disposte dal Cliente stesso, adottando le modalità di cui al comma seguente. In tali casi, la Banca può inoltre provvedere al pagamento di assegno tratto su conto con disponibilità insufficiente anche per l'ipotesi di irreperibilità del Cliente.
9. Quando, nei casi di cui al comma che precede, la Banca provvede al pagamento di un assegno tratto su un conto presso la Banca con disponibilità insufficiente, previa apposizione di un vincolo di indisponibilità per un importo corrispondente a valere su un diverso conto del Cliente presso la Banca sul quale esistono le relative disponibilità (ivi compreso il Conto Arancio di cui alla successiva Sezione IV) e comunica al Cliente che, se questi non provvede, entro il termine assegnatogli dalla Banca, a ripristinare una disponibilità di pari importo sul conto a valere sul quale è stato tratto l'assegno, quest'ultima potrà avvalersi della compensazione di cui all'articolo 9 della Sezione I, anche nei casi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
10. Il Cliente, al momento dell'apertura del rapporto, ha il diritto di chiedere alla Banca di non applicare le previsioni di cui ai commi 8 e 9 che precedono.

Art. 5 - Recesso e Pagamento degli assegni

1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni.

2. In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
3. In caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
4. La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
5. Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'articolo 11 della presente Sezione, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
6. Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di Conti intestati a più persone.
7. Il recesso dal Servizio di Conto Corrente comporterà automaticamente il recesso dalla relativa convenzione di assegno nonché dalle eventuali convenzioni relative ai diversi Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 6 - Rapporti di dare e avere

1. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati portando in Conto, con "valuta data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, nel rispetto di quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
2. Sulle giacenze in Conto maturano interessi a credito del Cliente nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Gli interessi creditori sono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre.
3. Qualora il saldo del Conto risulti negativo per effetto dell'utilizzo di aperture di credito, ai sensi del successivo art. 11, di sconfinamenti, ai sensi del successivo art. 12, o per altra ragione, il Cliente deve corrispondere alla Banca gli interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi con le modalità di seguito descritte.
 - i. Gli interessi debitori vengono conteggiati una volta all'anno, al 31 dicembre, e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e, comunque, non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data della rendicontazione periodica relativa al Conto che contiene il conteggio degli interessi stessi.
 - ii. Gli interessi debitori sono addebitati sul Conto alla data in cui essi divengono esigibili ed al solo fine del loro regolamento. Pertanto, essi non sono considerati sorte capitale e non producono ulteriori interessi, fatti salvi quelli di mora indicati nel Documento di Sintesi, se dovuti.
 - iii. La somma risultante a debito del Cliente a titolo di interessi – anche se non ancora esigibile – è considerata dalla Banca ai fini della quantificazione dell'esposizione complessiva del Cliente medesimo relativa al Conto.
 - iv. Fermo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo e dal precedente punto ii, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca ha la facoltà di impiegare i fondi accreditati sul proprio conto e destinati ad affluire sul Conto del Cliente, per estinguere il debito da interessi del Cliente medesimo.
 - v. In caso di chiusura definitiva del Conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Quanto dovuto a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
4. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta indicata nei Documenti di Sintesi.
5. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 11 della presente Sezione, ognuna delle parti può sempre esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Utilizzo di valuta estera e conti in valuta estera

1. Se la Banca consente di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta diversa dall'Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
3. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
4. Resta comunque a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca (art. 1218 codice civile).

Art. 8 - Assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 9 - Servizi di incasso e di accettazione

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del Cliente ed a suo rischio, non rispondendo la Banca delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, ivi compresi, esemplificativamente, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, la consegna da parte del Cliente degli effetti e degli assegni in termini tali da non consentire ragionevolmente la presentazione in tempo utile, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili alle banche trattarie od emittenti degli assegni o domiciliatarie degli effetti.

Art. 10 - Conti non movimentati

1. Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta) la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 11 - Apertura di credito in conto corrente decadenza dal beneficio del termine e recesso

1. Le aperture di credito (di seguito anche "Fidi" o "Fido") eventualmente concesse al Cliente dalla Banca, ricorrendo i requisiti indicati nei Documenti di Sintesi, sono regolate dalle seguenti disposizioni:
 - il Fido è concesso a tempo indeterminato;
 - il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - la Banca si riserva di richiedere in ogni momento il rimborso delle somme prelevate;
 - gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, ferma restando l'applicazione di quanto disposto nell'articolo 6 della presente Sezione.
 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
2. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Fido ovvero ridurlo o sospenderlo, anche con comunicazione verbale; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricorre un giustificato motivo. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente-Consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
3. Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.
4. Se il Cliente, a ciò tenuto ai sensi dei commi che precedono, non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.
5. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli utilizzi successivi alla scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso che la Banca ritenesse di eseguire, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.
6. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
7. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dalla presente apertura di credito in conto corrente non implica il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 12 - Sconfinamenti in assenza di Fido/extrafido

1. Qualora il Cliente utilizzi fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all'importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.
2. In caso di sconfinamenti concessi al Cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 121, comma i, lett. b) del TUB, per importi pari o superiori a 300 (trecento) euro in assenza di Fido, ovvero, in caso di sconfinamenti extrafido, per importi pari o superiori ai 5 (cinque) per cento del Fido concesso, che si protraggano per oltre 1 (un) mese, la Banca comunica al Cliente-Consumatore, dal momento in cui lo sconfinamento ha raggiunto o superato il predetto importo - i seguenti dati:
 - (i) lo sconfinamento;
 - (ii) l'importo interessato;
 - (iii) il tasso di interesse applicato;
 - (iv) la commissione di istruttoria veloce eventualmente applicabile.La comunicazione relativa allo sconfinamento è effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole. In quest'ultimo caso la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa sul proprio Sito internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile sul Sito Internet. Il Cliente prende atto e accetta le predette modalità di comunicazione mediante la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.
3. Se il Cliente non provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini previsti, la Banca gli addebiterà, nella misura indicata nei Documenti di Sintesi, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e, per intero, le spese legali allo stesso fine sostenute.

SEZIONE III – PARTE A CONDIZIONI GENERALI PSD

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Le norme che regolano il Contratto in materia di Servizi di Pagamento (di seguito, "Condizioni Generali PSD") contenute nella presente Sezione III, Parte A, si applicano a tutti i Servizi di pagamento, definiti e disciplinati nella successiva Parte B della presente Sezione III. Le Parti convengono che le previsioni contenute nella Sezione II in materia di Conto Corrente completano le disposizioni di cui alla presente Sezione III (Parti A e B) ove applicabili e per quanto non diversamente previsto dal Condizioni Generali PSD e dalle

- norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalla Parte A e quanto previsto nella successiva Parte B delle presenti Condizioni Generali PSD prevarranno le norme contrattuali contenute nella Parte B. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali relative al Conto Corrente (Sezione II) e le presenti Condizioni Generali PSD prevarranno queste ultime.
 - In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento che saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali PSD.

Art. 2 - Definizioni

- Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
 - “Condizioni Generali PSD” si intendono le norme contrattuali che regolano i Servizi di pagamento contenute nella presente Sezione III;
 - “Servizi di pagamento” si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Parte B della presente Sezione III;
 - “Parti” si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
 - “Operazione di pagamento” si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
 - “Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
 - “Strumento di pagamento” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un ordine di pagamento; la Carta di debito e la Carta di Credito di cui alle presenti Condizioni Generali, di cui il Cliente si avvale per impartire Ordini di pagamento, rientrano nella nozione di Strumento di pagamento;
 - “Pagatore” si intende il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
 - “Beneficiario” si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
 - “Giornata operativa” si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa; per la Banca si considerano Giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
 - “Addebito diretto” si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze di cui alla Parte B della presente Sezione III rientra nella definizione di Addebito diretto;
 - “Conto di pagamento” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento;
 - “Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
 - “Utilizzatore di servizi di pagamento” o “Utilizzatore” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;
 - “Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
 - “Data valuta” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
 - “Autenticazione” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
 - “Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del Servizio di pagamento;
 - “Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Art. 3 - Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto a una singola Operazione di pagamento

- Prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente, quest'ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci.
- Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:
 - accesso al Sito Internet della Banca
 - telefonata al Call Center della Banca
 - recandosi presso una delle Filiali

Art. 4 - Informazioni per il Cliente rispetto a Operazioni di pagamento eseguite

- La Banca fornisce al Cliente, di norma su Supporto Durevole scaricabile dal Cliente stesso dal Sito Internet della Banca, riservandosi comunque la facoltà di utilizzare il supporto cartaceo, un'informativa mensile dettagliata sulle operazioni di pagamento effettuate nel mese precedente.

Art. 5 - Consenso

- Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III parte B ovvero nei Documenti di Sintesi, il consenso ad un'Operazione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente, utilizzando i Codici Identificativi di cui all'art. 4, Sezione I del presente Contratto ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 5 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali.
- Se il Cliente non presta il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

3. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di un'Operazione di pagamento.

Art. 6 - Revoca del consenso

1. Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 9 della presente Sezione III.
2. Il Cliente revoca il consenso all'Operazione di pagamento nelle forme e secondo le procedure previste nell'articolo precedente per il consenso, fatto salvo quanto previsto nel dettaglio per i singoli Servizi di pagamento, nella Sezione III parte B ovvero nei Documenti di Sintesi.
3. La Banca non considera autorizzate le Operazioni di pagamento disposte dopo la revoca del consenso da parte del Cliente una o più Operazioni di pagamento.

Art. 7 - Ordine di pagamento e relativo rifiuto

1. Quando tutte le condizioni rilevanti previste dalle Condizioni Generali PSD sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire l'Ordine di Pagamento autorizzato dal Cliente e indipendentemente dal fatto che l'ordine sia stato disposto dal Cliente medesimo ovvero dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo.
2. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 19 dalle Condizioni Generali PSD, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica al Cliente il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni applicabili, tempo per tempo vigenti.
3. La Banca rifiuta di eseguire l'Ordine di pagamento in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente, secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I, unitamente alle relative motivazioni, entro la Giornata operativa prevista per l'esecuzione dell'Ordine. Nella comunicazione, la Banca indica altresì la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.
4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 8 - Determinazione del momento di ricezione dell'Ordine di pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'Ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nei Documenti di Sintesi si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove specificamente concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
5. Nel caso di operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere su un conto del pagatore in una diversa valuta, il momento di ricezione dell'ordine coincide con quello di completamento dell'operazione di conversione valutaria.

Art. 9 - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6 dalle Condizioni Generali PSD, per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. La Banca del Cliente Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso in cui il Cliente Pagatore e la Banca pattuiscono che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sarà avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo, il Cliente può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
7. L'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell'importo dell'Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.

Art. 10 - Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento

1. Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, Parte B, non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l'utilizzo. Il Cliente deve utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui alle Condizioni Generali PSD e dei singoli Servizi di pagamento.
2. Il Cliente deve comunicare alla Banca immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, secondo quanto indicato all'art. 4 Sottosezione 4 - Carta di debito e art. 5 Sottosezione 5 - Carta di Credito, la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento.
3. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvede a bloccare l'utilizzo dello Strumento di pagamento.

Art. 11 - Limiti e blocco dell'utilizzo degli Strumenti di pagamento

1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con

- il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri, come indicati nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore, mediante comunicazione su supporto cartaceo ovvero trasmessa per posta elettronica, del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
 4. Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. 12 - Informazioni in relazione agli Strumenti di pagamento

1. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente articolo 10, comma 2, per un periodo di 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima alla Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi.

Art. 13 - Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Cliente

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 18, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca secondo le modalità di cui all'art. 5 Sezione I delle presenti Condizioni Generali e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.

Art. 14 - Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 2.
2. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 10, comma 2, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore complessivamente a 150,00 (centocinquanta/00) Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
3. Se il Cliente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto ad uno o più obblighi a suo carico in forza del precedente art. 10 con dolo o colpa grave, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150,00 Euro di cui al precedente comma.

Art. 15 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima. Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente.
3. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ottiene dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
4. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. 16 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite

1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali PSD e le pertinenti circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Pagatore non può chiedere il rimborso: a) se ha direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento; e b) se l'autorizzazione del Cliente Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento e gli siano state inoltre fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario.

Art. 17 - Richiesta di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate operative dalla ricezione della richiesta.
3. Il Cliente Pagatore, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di rivolgersi

all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it e senza presentare un preventivo Reclamo alla Banca.

Art. 18 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III, il Prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della presente Sezione. In tal caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.
2. Quando il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile, ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto; se l'Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.
3. Se il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.
4. Fatti salvi gli articoli art. 13, 21, commi 2 e 3, e 24 della presente Sezione III, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19, comma 3, della presente Sezione III; b) trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20 della presente Sezione.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un Conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
6. La Banca rimborsa al Cliente le spese e gli interessi, che gli sono stati imputati, a seguito della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento.

Art. 19 - Tempi di esecuzione

1. Il presente articolo si applica: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata lavorativa operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Qualora l'Ordine di pagamento sia di importo rilevante, la banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente Pagatore copia del documento di identità e modulo di conferma bonifico disponibile sul sito della Banca. L'Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata lavorativa successiva alla data di ricezione dell'Ordine di pagamento, unitamente alla documentazione supplementare richiesta. Per "data di ricezione" si intende la data alla quale la Banca avrà a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'esecuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, oltre a copia documento di identità e modulo conferma di bonifico se richiesti) nonché la relativa copertura finanziaria. Non verranno prese in considerazione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari all'esecuzione del bonifico.
3. Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di Servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
4. Quando un Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un Conto di pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei Fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione.

Art. 20 - Data valuta e disponibilità dei Fondi

1. La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
2. Il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo.
3. La Data valuta dell'addebito sul Conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo Conto di pagamento.
4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Art. 21 - Identificativi unici inesatti

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il Conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore di Servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca

che agisce per conto del Cliente Pagatore compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 22 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle rispettive disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti. Detta comunicazione verrà fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio tramite messaggio di posta elettronica o, qualora disponibile, PEC).
2. Le modifiche di cui al comma che precede dovranno essere rese note al Cliente con comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB e delle relative disposizioni di attuazione, tempo per tempo vigenti.
3. Entro la data prevista per la decorrenza della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza di espresso rifiuto entro il termine di cui sopra, la modifica proposta unilateralmente dalla Banca si intende accettata dal Cliente.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica è conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto e, qualora la modifica riguardi i tassi di interesse, a condizione che il Cliente sia tempestivamente informato.

Art. 23 - Recesso dal Contratto o dai singoli Servizi di pagamento

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal presente Contratto ovvero da singoli Servizi di pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente comunica alla Banca il recesso a mezzo lettera raccomandata A.R.; nel caso di recesso da singoli Servizi di pagamento, il Cliente specifica il Servizio di pagamento dal quale intende recedere.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto o da uno o più singoli Servizi di pagamento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica.
4. Resta fermo che la Banca, se sussiste un giustificato motivo, può recedere da singoli Servizi di pagamento ovvero dal Contratto, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
5. In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
6. Il recesso dal Contratto, senza ulteriore specificazione da parte del Cliente, comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento.

Art. 24 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità previste nella presente Sezione III non si applicano nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 25 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

1. Se il Cliente nega di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Art. 26 - Denominazione valutaria dei pagamenti

Salvo diversamente stabilito dalle Parti, le Operazioni di pagamento sono effettuate in Euro.

SEZIONE III – Parte B CONDIZIONI GENERALI RELATIVE A SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le Condizioni Generali PSD contenute nella precedente Parte A della presente Sezione III.

SOTTOSEZIONE 1 – DISPOSIZIONI PERMANENTI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Servizio Domiciliazione utenze

1. Il Servizio Domiciliazione utenze può essere attivato secondo le seguenti modalità alternative:
 - a) rilascio da parte del Cliente Pagatore del Mandato direttamente presso il Beneficiario e contestuale prestazione del consenso affinché il Mandato e le relative modificazioni o la revoca siano conservati dal Beneficiario medesimo ovvero presso un terzo per conto del Beneficiario;
 - b) qualora la Banca abbia ricevuto dal Beneficiario delega di acquisire e conservare il Mandato, il Cliente Pagatore può rilasciare il Mandato direttamente presso la Banca.Nell'ipotesi sub a), il rilascio del Mandato, le sue modifiche e revoche sono gestiti direttamente fra il Cliente Pagatore e il Beneficiario, senza il coinvolgimento della Banca, la quale è pertanto esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. La Banca addebita, alla data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto di Pagamento del Cliente.

3. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.
4. L'ordine di pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.
5. Il Cliente Pagatore può revocare l'ordine di pagamento alle condizioni e nei termini previsti dall'art.9 della Sezione III Parte A delle Condizioni Generali PSD.
6. Il Cliente Pagatore può richiedere il rimborso dell'operazione autorizzata entro 8 (otto) settimane dalla data di scadenza concordata. La Banca rimborsa l'intero importo ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso entro 10 (dieci) Giornate operative dalla ricezione della richiesta.
7. Il Cliente Pagatore può richiedere il rimborso dell'operazione alle condizioni e nei termini previsti dagli artt. 16 e 17 della Sezione III della Parte A delle Condizioni Generali PSD.
8. Il diritto di rimborso è espressamente escluso nei casi di addebito diretto cosiddetto "finanziario" e/o "ad importo prefissato".
9. Il Cliente-Pagatore può impartire alla Banca in ogni momento istruzioni per la gestione degli ordini di addebito sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente Pagatore, la Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore, entro i limiti di capienza del Conto di Pagamento, ogni richiesta di pagamento presentata da qualunque Beneficiario, per qualunque importo. In tali ipotesi, la Banca è esonerata da ogni responsabilità. Resta fermo il diritto del Cliente Pagatore di richiedere, in qualunque momento, il blocco di tutti gli addebiti diretti o di singoli addebiti diretti sul proprio Conto di Pagamento, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

SOTTOSEZIONE 2 – ORDINI DI BONIFICO

Art. 1 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico per il Bonifico è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 2 - Tempi di esecuzione e data valuta e disponibilità dei Fondi

1. I tempi di esecuzione degli Ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente sono disciplinati dall'art. 19 della Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.
2. La Data valuta degli Ordini di bonifico in uscita disposti dal Cliente e la Data valuta degli Ordini di bonifico in entrata nonché e la Data disponibilità dei Fondi per gli Ordini di bonifico in entrata sono disciplinati dall'art. 20 della Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali e dai Documenti di Sintesi.

SOTTOSEZIONE 3 – ALTRI PAGAMENTI

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il Cliente, titolare di un Conto Corrente Arancio, può richiedere l'attivazione dei seguenti ulteriori Servizi di Pagamento, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno dei seguenti Servizi, secondo le modalità indicate nei Documenti di Sintesi:
 - a. Pagamenti MAV;
 - b. Ricariche Telefoniche;
 - c. Prelevamento e versamento contante presso le Filiali;
 - d. Prelevamento Contante negli sportelli di Poste Italiane;
 - e. Versamento contante con bollettino freccia;
 - f. Pagamenti di tasse o tributi su compilazione del modello F24;
 - g. Pagamenti RAV;
 - h. Bollettini Postali;
 - i. Servizio "CBILL".Il servizio "CBILL" consente al Cliente di consultare e disporre il pagamento, ottenendo la relativa ricevuta, di Bollette/Conti Spesa di creditori (privati o pubblici) messi a disposizione in modalità telematica, al costo indicato nei Documenti di Sintesi.
2. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche (vedi, in particolare punti e. ed f. del comma 1) non sono soggetti alle modalità e tempistiche delle Condizioni Generali PSD, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, del Decreto di recepimento PSD.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III, Parte A delle presenti Condizioni Generali.
4. La Banca si riserva, per motivi di sicurezza, la facoltà di stabilire limiti all'importo delle transazioni relative ai Servizi di Pagamento sopra indicati, ovvero di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità degli stessi, dandone comunicazione ai Clienti secondo le modalità di cui all'art. 5 della Sezione I.

SOTTOSEZIONE 4 – Carta di debito

Art. 1 - Oggetto

1. La Carta di debito include le funzionalità V PAY, pedaggi autostradali e servizi accessori, E-Commerce e Mondo (di seguito "Funzionalità").
2. L'uso congiunto della Carta di debito e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta di debito a disporre del proprio Conto Corrente con modalità elettroniche per usufruire delle Funzionalità, salvo quanto previsto al successivo comma 4 e nella successiva Sezione Speciale D, per cui non potrebbe non essere previsto l'utilizzo del P.I.N.
3. L'utilizzo delle Funzionalità deve avvenire entro i limiti d'importo comunicati al Cliente e con le modalità indicate nelle istruzioni riportate in un'apposita pagina del Sito Internet della Banca, ed in ogni caso entro il limite di importo rappresentato dal saldo disponibile del Conto Corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo da essa previsti in via generalizzata.
4. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N.

5. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la digitazione del PIN oppure impedire la transazione in modalità "contactless" in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
6. La Banca può modificare i limiti di importo e le modalità di cui al comma 3, anche senza preavviso, solo in relazione a specifiche esigenze di sicurezza.
7. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato delle eventuali commissioni applicate e previste nei Documenti di Sintesi.

Art. 2 - Rilascio della Carta di debito e del P.I.N.

1. La Carta di debito resta di proprietà della Banca, l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Cliente che ne sia titolare e non può essere consentito a terzi.
2. Ad ogni Carta di debito viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. Il P.I.N. viene elaborato con sistemi che ne garantiscono la massima riservatezza e con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
3. La Carta di debito e il P.I.N., se spediti tramite posta, sono inviati separatamente al Cliente.
4. La Banca può inviare per posta la Carta di debito anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
5. Ricevuta la Carta, il Titolare deve attivarla seguendo le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta.

Art. 3 - Custodia della Carta di debito e del P.I.N.

1. Il Cliente deve custodire con ogni cura la Carta di debito ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di debito né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta di debito e del P.I.N.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente Sezione in caso di smarrimento o sottrazione della Carta di debito e/o del P.I.N. e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero i casi in cui il Cliente non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza della Carta di debito e del P.I.N., il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti nel limite complessivo di Euro 150,00 (centocinquanta), fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta di debito e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della presente Sezione.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta di debito, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e restituire la stessa alla Banca.

Art. 4 - Smarrimento o sottrazione della Carta di debito e/o del P.I.N.

1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta di debito, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Cliente deve darne immediatamente comunicazione alla Banca richiedendo il blocco della Carta; a tal fine, il Cliente può telefonare in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde, indicato dalla Banca contestualmente all'invio della Carta e del P.I.N. e comunque pubblicizzato sul Sito internet Internet della Banca, e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta di debito e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco della Carta. Successivamente, e comunque entro 2 (due) Giornate operative, il Cliente deve confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente recandosi in una delle Filiali ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, la Banca provvede al blocco della Carta di debito.
5. In ogni caso, la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dalle ore 24 della Giornata operativa di ricevimento della relativa comunicazione a condizione che venga consegnata anche la denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali PSD.
6. La Banca si obbliga a fornire al Cliente i mezzi per dimostrare di aver effettuato la segnalazione di cui al presente articolo per i 18 (diciotto) mesi successivi la segnalazione medesima.

Art. 5 - Addebito in conto, consenso e prova delle operazioni

1. L'addebito in Conto delle Operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di ricezione dell'ordine di pagamento.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali PSD, per i prelievi e i pagamenti con Carta di debito l'autorizzazione del Cliente si intende rilasciata:
 - (a) mediante inserimento della Carta nelle apposite apparecchiature e la digitazione del P.I.N. (funzionalità VPAY; ove richiesto, pedaggi autostradali e servizi accessori);
 - (b) mediante inserimento del supporto plastico nell'apposita apparecchiatura, senza digitazione del P.I.N. (pedaggi autostradali e servizi accessori).
 - (c) con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del P.I.N. (funzionalità "VPAY" e "Mondo").
 - (d) indicazione del numero della carta ed eventuale utilizzo di una password fornita dal circuito o dalla Banca (funzionalità "E-commerce").

Art. 6 - Recesso della Banca

1. In caso di recesso da parte della Banca dalla presente convenzione per il rilascio della Carta di debito, il Cliente deve restituire immediatamente la Carta di debito invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
La Carta di debito deve essere restituita alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può recedere dalla convenzione per il rilascio della Carta di debito senza preavviso, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente.
3. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso delle Funzionalità successivamente all'efficacia del recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima comunicazione scritta relativa al temporaneo divieto di utilizzazione della Carta di debito.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà della Banca, il recesso dalla convenzione per il rilascio della Carta di debito non implica il recesso da tutti gli altri Servizi cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 7 - Recesso del Cliente ed obbligo di restituzione della Carta di debito

1. Il Cliente in caso di recesso dalla convenzione ne dà comunicazione scritta alla Banca, restituendo la Carta di debito invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
2. Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta di debito ed il materiale di cui al comma precedente:
 - in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
 - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta di debito o del Contratto;
 - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta di debito deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del medesimo.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta di debito e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Cliente o dei suoi eredi.
5. E' illecito l'uso della Carta di debito che non sia stata restituita ai sensi del precedente articolo 6 o del presente articolo, o l'uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
6. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dalla convenzione per il rilascio della Carta di debito ovvero la restituzione della Carta di debito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 8 - Misure di protezione adottabili dalla Banca

1. Al fine di tutelare il buon funzionamento di ciascuna delle Funzionalità e di garantirne la sicurezza, la Banca potrà istituire limiti di importo e variare le modalità di esecuzione delle singole operazioni, nonché modificare, sospendere o abolire ciascuna delle Funzionalità in qualsiasi momento, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità, anche in assenza di comunicazioni allo stesso.

Art. 9 - Responsabilità

1. La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente dal mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, nonché da eventuali e temporanee interruzioni delle Funzionalità, qualunque ne sia la causa, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca stessa.

SEZIONE SPECIALE A - SERVIZIO VPAY (ATM Area "Visa Europe")

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La funzionalità consente al Titolare di prelevare denaro contante in Italia e all'estero (Area "Visa Europe": l'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito della Banca), a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici ATM contrassegnati dal simbolo VPAY.
2. L'ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché sospendere o abolire detta funzionalità.

Art. 2 - Operazioni di prelievo

1. Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il prelievo.
2. Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è applicata la valuta del giorno in cui l'importo è addebitato sul conto del Cliente;
3. Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE B - SERVIZIO VPAY (P.O.S. Area "Visa Europe")

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La funzionalità consente al Titolare di effettuare pagamenti in Italia e all'estero (Area "Visa Europe": l'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito della Banca), mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti vendita, qui di seguito definiti P.O.S., contrassegnati dal simbolo VPAY.
2. La funzionalità è operante di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.
3. L'ubicazione dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché di sospendere o abolire detta funzionalità.

Art. 2 - Operazioni di pagamento

1. Le operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il pagamento.
2. Agli addebiti relativi alle operazioni di pagamento è applicata la data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto del Cliente.
3. Agli addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.

SEZIONE SPECIALE C - SERVIZIO pedaggi autostradali e servizi accessori

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di pagamento in Italia dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori - a titolo esemplificativo pagamento parcheggi - (di seguito "Servizio") consente al Cliente titolare della Carta di debito di effettuare, presso le barriere autostradali (e

presso le strutture che erogano altri servizi accessori) dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio VPAY e Visa, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati (ovvero degli altri servizi accessori), autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio Conto Corrente dei relativi importi.

2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare tale funzionalità entro i limiti d'importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
3. Il Cliente autorizza la Banca irrevocabilmente ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
4. Il Cliente prende, altresì, atto che, per l'utilizzo di tale funzionalità potrebbe non essere richiesta la digitazione del «Codice Personale Segreto» e che la Carta di debito potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.

Art. 2 - Funzionamento del Servizio

1. Tale funzionalità è attiva, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento delle funzionalità per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero, anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente e Società convenzionate in ordine ai pedaggi pagati utilizzando la funzionalità.

Art. 3 - Contabilizzazione degli importi

1. Agli addebiti relativi alle operazioni dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori è applicata la data valuta del giorno in cui l'importo dell'operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente.

SEZIONE SPECIALE D – Servizio E-Commerce

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La funzionalità "E-commerce", previa attivazione, consente al Titolare, di utilizzare la propria carta per ottenere beni e/o servizi presso esercenti via internet abilitati su circuito V PAY o Visa con addebito diretto sul conto di pagamento a valere sul quale è emessa la Carta. Il Titolare dovrà prestare il consenso all'operazione autenticandosi anche tramite l'utilizzo di una password dedicata alle transazioni on line, fornita dal Circuito o dalla Banca.

SEZIONE SPECIALE E - Servizio opzionale Mondo

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La funzionalità MONDO consente al Titolare di:
 - a) prelevare denaro da tutte le apparecchiature, presenti nei paesi "Mondo" (l'elenco completo è disponibile sul sito della Banca), contrassegnate con il marchio Visa o Visa PLUS – al costo indicato nei Documenti di Sintesi;
 - b) di effettuare pagamenti nei confronti degli esercenti convenzionati ove siano installati terminali abilitati alla tecnologia a chip contrassegnati dal marchio Visa.

Tale funzionalità dovrà essere attivata dal Titolare sui canali bancari, al costo indicato nei Documenti di Sintesi. Il costo per l'attivazione della funzionalità sarà applicato al cambio del numero della carta (es.: sostituzione a seguito di furto, smarrimento, smagnetizzazione).

Il titolare della carta di debito potrà utilizzare la stessa presso i paesi rientranti nell'Elenco "Mondo" che avrà precedentemente abilitato mediante i canali della banca.

SOTTOSEZIONE 5 – Carta di credito

Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda

1. La carta di credito (di seguito "Carta") abilita e legittima il Titolare ad ottenere la fornitura di beni e/o servizi dagli esercenti convenzionati e/o anticipi di denaro contante presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici abilitati (ATM) di istituti bancari convenzionati, rinviando il pagamento o il rimborso ad un momento successivo.
2. La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta di concessione della Carta e, in caso positivo, stabilisce il massimale di credito (di seguito "Plafond") assegnato al Titolare, provvedendo altresì a comunicarne l'importo allo stesso.
3. Il Titolare, decorsi il numero di mesi dall'attivazione della Carta previsti nei Documenti di Sintesi e salvo che non vi siano insolvenze di alcun tipo a valere sul conto corrente di appoggio della Carta, potrà avanzare eventuali richieste di variazioni, in aumento o in diminuzione, del Plafond assegnato, fermo restando che la Banca potrà accoglierle o meno.
4. La Banca può ridurre il Plafond, per giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.
In quest'ultimo caso la Banca comunicherà tali modifiche al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica.
5. Per le altre modifiche attinenti al servizio Carta di Credito, non attinenti al Plafond e al relativo tasso di interesse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali PSD.

Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta

1. Il rilascio della Carta al Titolare viene effettuato su richiesta del Cliente alla Banca formulata attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, anche nel caso di richiesta successiva all'apertura del Conto Corrente.
2. La Banca effettuerà autonomamente l'istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio, restando nella piena discrezionalità della Banca medesima l'emissione della Carta. In particolare, l'emissione, l'attivazione della Carta e l'eventuale innalzamento del Plafond inizialmente assegnato avverranno solamente nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso ad insindacabile giudizio della Banca.

3. Ricevuta la Carta, il Titolare deve firmarla sul retro ed attivarla seguendo le istruzioni ricevute dalla Banca unitamente alla Carta. In ogni caso, la mancata attivazione non esonera il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca.
4. La Carta è valida fino all'ultimo giorno del mese indicato sulla Carta stessa. In prossimità della data di scadenza, la Banca provvede al rinnovo della medesima inviando al Titolare una nuova Carta con le stesse caratteristiche, salvo quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Sezione.
5. In caso di mancato rinnovo, il Titolare deve corrispondere alla Banca l'ammontare del debito residuo della Carta.
6. La Banca può stabilire un diverso termine di validità della Carta o attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all'evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
7. L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale.
8. La Carta è valida anche all'estero dove il Titolare può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del P.I.N.

1. La Carta è di proprietà della Banca e l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Cliente che ne è titolare e non può essere consentito a terzi; il Titolare è responsabile dell'utilizzo della Carta, anche indebito.
2. Il Titolare può utilizzare la Carta esclusivamente nei limiti del Plafond stabilito al momento del rilascio della Carta stessa o successivamente concordato.
La Carta, nei limiti del Plafond, permette di:
 - a. ottenere dagli esercenti convenzionati con il circuito internazionale riportato sulla Carta stessa i beni e/o i servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura del servizio in questione, ma solo con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o del documento equipollente e l'indicazione del numero riportato sulla Carta, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 7 per cui potrebbe non essere prevista la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o del documento equipollente e l'indicazione del numero riportato sulla Carta;
 - b. ottenere ogni giorno gli importi indicati nei Documenti di Sintesi o in separata comunicazione a titolo di anticipo di denaro contante da parte degli istituti bancari convenzionati in Italia e all'estero e attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (nella misura ed al costo indicato nei Documenti di Sintesi).
3. L'esercente convenzionato e/o l'istituto bancario convenzionato possono, all'atto del pagamento, richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo altresì ad annotarne gli estremi. Nel caso vi siano i presupposti previsti dai successivi articoli 7 e 8 oppure vi siano altri giustificati motivi e l'esercente convenzionato e/o l'istituto bancario convenzionato avanzino esplicita richiesta, il Titolare dovrà consentire il trattenimento e l'annullamento della Carta in precedenza esibita.
4. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento o sui documenti equipollenti deve essere conforme a quella depositata ai sensi dell'articolo 2 della Sezione I delle presenti Condizioni Generali o sulla successiva richiesta di emissione, se effettuata in forma cartacea e sulla Carta stessa. Al Titolare viene attribuito un codice personale segreto di quattro cifre (P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici e per eventuali ulteriori tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche e che la Banca comunicherà al Titolare.
5. Il codice P.I.N. viene generato elettronicamente ed inviato in plico sigillato direttamente al Titolare e pertanto non è noto al personale della Banca. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta o conservato insieme a quest'ultima e con documenti del Titolare; il Titolare deve, in particolare, custodire con cura il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del P.I.N., anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previsti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o del documento equipollente e l'indicazione del numero riportato sulla Carta.
7. Parametri di sicurezza, definiti dalla banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o del documento equipollente e l'indicazione del numero riportato sulla Carta, oppure impedire la transazione in modalità "contactless"; in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
8. In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca potrà sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.

Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
2. In ogni caso, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta

1. Il Titolare è tenuto, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è quindi responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare deve darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all'uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
3. Il Titolare se ha agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non ha osservato le disposizioni della presente Sezione o

del Contratto, è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da operazioni di pagamento fraudolenti nel limite complessivo di Euro 150,00 (centocinquanta), fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare immediatamente la Carta che non può più essere utilizzata, nemmeno in caso di successivo ritrovamento da parte del Titolare che ha l'obbligo di restituirla alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
5. La Banca provvede alla sostituzione e all'invio al Titolare di una nuova Carta all'indirizzo da questi comunicato, al costo indicato nei Documenti di Sintesi; la sostituzione della Carta avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.

Art. 6 - Regolamento utilizzi, commissioni e spese

1. La Banca predispose mensilmente, salvo che nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni contabili, un estratto conto (al costo riportato nei Documenti di Sintesi) che riepiloga le operazioni registrate nel mese di riferimento, relative agli utilizzi della Carta, ed emesso successivamente alla chiusura contabile di tale mese.
2. Il Titolare della Carta autorizza la Banca a mettergli a disposizione sul proprio Sito Internet, consentendone il salvataggio su Supporto Durevole, l'estratto conto di cui al precedente comma 1. Resta inteso che il Titolare ne potrà richiedere di volta in volta e a titolo oneroso, al costo indicato nei Documenti di Sintesi, l'invio di copia cartacea.
3. L'estratto conto riporta per ogni transazione effettuata la data, l'importo e l'indicazione dell'esercente e/o del punto vendita presso cui è avvenuta la spesa.
4. La ritardata inclusione nell'estratto conto di operazioni di addebito e/o di accredito relative all'utilizzo della Carta, come anche eventuali omissioni o ritardi nella messa a disposizione sul Sito Internet, non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento.
5. Se il Titolare non invia uno specifico Reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto ovvero dalla messa a disposizione sul Sito Internet l'estratto conto si intenderà senz'altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno contribuito a determinare le risultanze del conto.
6. Il Titolare deve restituire alla Banca l'importo complessivo di tutti gli addebiti come risultante dall'estratto conto, in unica soluzione e con valuta il giorno 10 (dieci) del mese di emissione dell'estratto conto riferito all'arco temporale dei 30 (trenta) giorni precedenti.
7. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato delle eventuali commissioni applicate e previste nei Documenti di Sintesi.
8. Il Titolare autorizza espressamente la Banca ad addebitare, secondo le modalità e le tempistiche previste nella presente Sezione, sul Conto Corrente in essere presso la Banca ed indicato nel Modulo di Richiesta o nell'apposita modulistica di richiesta della Carta tutti gli importi risultanti dall'estratto conto della Carta.

Art. 7 - Decadenza dal beneficio del termine

1. La Banca può pretendere l'adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine, se si verifica una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 cod. civ., compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Titolare, tali da pregiudicare il rispetto degli obblighi di questi nei confronti della Banca, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Titolare;
 - b. elevazioni di protesti in capo al Titolare e/o azioni esecutive o conservative nei suoi confronti;
 - c. irreperibilità o stato di detenzione del Titolare;
 - d. mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta a qualsiasi titolo;
 - e. mancata osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente Sezione;
 - f. utilizzo della Carta oltre il limite di Plafond;
2. Il Titolare, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della decadenza del beneficio del termine, inviata tramite lettera raccomandata a.r., deve rimborsare alla Banca l'importo del debito residuo, eventuali interessi, spese accessorie e la commissione indicata nei Documenti di Sintesi e restituire la Carta invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
3. In caso di mancato pagamento delle somme sopra indicate nel termine previsto, il Titolare dovrà pagare le somme previste nei Documenti di Sintesi.
4. La Banca addebita al Titolare, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo da recuperare, le eventuali spese sostenute per il recupero del credito mediante l'intervento di società esattive e per intero le spese legali allo stesso fine sostenute.
5. La Banca può cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri crediti e relativi accessori nei confronti del Titolare, provvedendo ad informare lo stesso attraverso una semplice comunicazione anche allegata all'estratto conto o ivi stampigliata. In tal caso, il Titolare dovrà pagare il suo debito e relativi accessori direttamente ed esclusivamente al cessionario.

Art. 8 - Sospensione, revoca e rinuncia della Carta

1. La Banca può, se sussiste un giustificato motivo, bloccare l'utilizzo della Carta - nonché dei servizi ad essa collegati - ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 Parte A delle Condizioni Generali PSD.
2. In caso di recesso per iniziativa della Banca, da esercitarsi nei termini di cui all'art. 23 Parte A delle Condizioni Generali PSD, il Titolare deve rimborsare quanto dovuto nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione del recesso medesimo. Il Titolare può recedere dal Servizio Carta di credito in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. con contestuale restituzione della Carta invalidata, mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip. In tal caso il Titolare non avrà diritto al rimborso della eventuale parte di quota annuale relativa al periodo non goduto. Se il Titolare recede, dovrà rimborsare immediatamente in un'unica soluzione quanto dovuto in relazione alla Carta.
3. Nei casi sopra indicati, il Cliente deve restituire la Carta invalidata, mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Banca indicata in calce al Contratto.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, l'eventuale recesso da parte della Banca o del Cliente dal Servizio Carta di Credito non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

SEZIONE III – bis
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLA CARTA PREPAGATA

Art. 1 - Richiesta e accettazione della domanda

1. Il Titolare di Conto Corrente con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta può richiedere fino ad un massimo di n. quattro (4) Carte Prepagate (di seguito, le "Carte Prepagate" e ciascuna la "Carta Prepagata" ovvero la "Carta"); in caso di cointestazione del Conto Corrente Arancio, ciascun cointestatario può chiedere fino a n. 3 (tre) Carte Prepagate fermo restando il massimo di n. 4 (quattro) Carte Prepagate per ciascun rapporto. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i cointestatari nei confronti della Banca per ciò che concerne l'uso della/e Carta/e.
2. La Banca, a suo insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta di concessione della Carta.

Art. 2 - Rilascio, attivazione e validità della Carta

1. Il rilascio della Carta al Titolare viene effettuato su richiesta formulata dal Cliente alla Banca attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Richiesta o, nel caso di richiesta successiva all'apertura del Conto Corrente, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita domanda di richiesta della Carta.
 2. In caso di accoglimento della richiesta da parte della Banca, la Carta verrà emessa in modalità virtuale, ovvero priva del supporto fisico (di seguito, la "Carta Virtuale"); in tale caso il Titolare riceverà i codici che gli consentiranno l'utilizzo della Carta (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca.
 3. Il Cliente, solo dopo l'attivazione della Carta Virtuale, potrà eventualmente richiedere espressamente alla Banca il rilascio della supporto plastico (di seguito, la "Carta Fisica"), secondo le modalità indicate all'interno del Sito Internet ed al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
 4. Ricevuta l'eventuale Carta Fisica, il Titolare dovrà attivarla seguendo le istruzioni presenti sul sito Internet della Banca. Resta inteso che la mancata attivazione, non esonera il Titolare dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca..
 5. La Carta rilasciata al Titolare ha validità sino all'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a quello di attivazione ed è rinnovata, di regola, per uguale periodo di tempo, secondo le modalità di cui al successivo comma. Il termine di validità della Carta Virtuale è indicato sul Sito Internet della Banca. Il termine di validità della Carta Fisica è riportato sulla Carta stessa e coincide in ogni caso con il termine di scadenza della durata della Carta Virtuale, indipendentemente dalla data di attivazione della Carta Fisica.
 6. In prossimità della data di scadenza, la Banca provvede al rinnovo della Carta comunicando i nuovi codici della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) ed eventualmente inviando al Titolare una nuova Carta Fisica con le stesse caratteristiche e al costo riportato nei Documenti di Sintesi.
 7. La Banca si riserva la facoltà di stabilire un diverso termine di validità della Carta o di attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all'evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
 8. L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale.
- La Carta è valida anche all'estero dove il Titolare può utilizzarla secondo le disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti. Le operazioni di prelievo e/o di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Per l'utilizzo della Carta presso esercenti o istituti bancari convenzionati all'estero i corrispettivi dovuti sono convertiti nella valuta avente corso legale in Italia al cambio determinato dal circuito internazionale all'atto della data di conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. In questi casi, è prevista una maggiorazione sul cambio di valuta, riportata nei Documenti di Sintesi.

Art. 3 - Custodia e utilizzo della Carta e del P.I.N.

1. La Carta è di proprietà della Banca e l'utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi. Il Titolare è responsabile dell'utilizzo, anche indebito, della Carta.
2. La Carta consente, nei limiti dell'importo disponibile tempo per tempo caricato sulla Carta, le seguenti funzionalità (di seguito, le "Funzionalità") attive sul circuito "Mastercard (di seguito, il "Circuito"):
 - a. pagamento di beni/servizi presso gli esercenti convenzionati con il Circuito;
 - b. pagamenti sui siti internet convenzionati con il Circuito, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca
 - c. prelievamenti di contante, presso gli ATM convenzionati con il Circuito e mediante utilizzo del P.I.N., limitatamente alla circostanza che il Titolare sia in possesso della Carta Fisica.
3. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in apposite pagine del sito Internet della Banca e nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso entro il limite massimo dell'importo caricato e tempo per tempo disponibile sulla Carta Prepagata.
4. Il Titolare riceve i codici che gli consentono l'utilizzo della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca. Nel caso di richiesta di emissione della Carta Fisica, al Titolare è altresì attribuito un codice personale segreto (P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per usufruire delle Funzionalità.
5. Il codice P.I.N. viene generato elettronicamente ed inviato in plico sigillato direttamente al Titolare e pertanto non è noto al personale della Banca. Il P.I.N. deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta o conservato insieme a quest'ultima e con documenti del Titolare; il Titolare è in particolare tenuto a custodire con cura il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del P.I.N., anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti previsti al successivo articolo 5 della presente Sezione.
6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità "contactless" presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del PIN. Parametri di sicurezza, definiti dalla Banca e/o dall'Emittente e dai circuiti internazionali, possono richiedere comunque la digitazione del PIN oppure impedire la transazione in modalità "contactless" in tale ultimo caso, la transazione dovrà avvenire nelle modalità consuete.
7. In presenza di situazioni che pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza del servizio elettronico, di quello telematico, ovvero di quello telefonico da cui dipende la possibilità di utilizzare la Carta, e comunque in caso di forza maggiore, la Banca si riserva la

- facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta per il tramite dei suddetti servizi.
8. La Carta potrà essere ricaricata più volte nel corso di periodo di validità della stessa, entro i limiti massimi della Carta stessa indicati nei Documenti di Sintesi nonché nel sito Internet della Banca:
 - (i) tramite addebito sul Conto Corrente Arancio del Titolare secondo le seguenti modalità:
 - accedendo allo spazio riservato sul Sito Internet
 - chiamando il call center della Banca
 - recandosi presso una delle Filiali della Banca;
 - (ii) tramite ordine di ricarica automatico a valere sul Conto Corrente Arancio del Titolare in ogni momento revocabile dal Titolare per un importo predeterminato qualora il saldo della Carta Prepagata scenda al di sotto di un determinato ammontare. L'ammontare dell'ordine automatico e del saldo della Carta al di sotto della quale la Banca provvederà alla ricarica, saranno indicati dal Titolare seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito Internet; tale ordine di ricarica automatico, potrà in ogni momento essere modificato o revocato dal Cliente.
 9. Per le operazioni di ricarica automatica trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III Parte A delle presenti Condizioni Generali.
 10. La Banca potrà inoltre mettere a disposizione del Titolare ulteriori modalità di ricarica, dandone comunicazione a questi tramite il Sito Internet e presso le Filiali.
 11. Il Titolare può verificare in ogni momento l'ammontare del residuo con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1.

Art. 4 - Controversie con gli esercizi convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ai rapporti tra il Titolare medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
2. In ogni caso, nei rapporti con la Banca l'ordine impartito attraverso l'uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l'obbligo del Titolare di onorare i relativi ordini di pagamento.
3. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione della Carta

1. Il Titolare è tenuto, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della Carta ed è quindi responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo della Carta da parte di terzi.
2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca, mediante telefonata al numero all'uopo indicato dalla Banca stessa ovvero con qualsiasi altro mezzo a disposizione, a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, inviandone contestualmente copia alla Banca entro le successive 48 ore.
3. Il Titolare qualora abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni della presente Sezione o del Contratto è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta.
4. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta, la Banca, ricevuta l'informazione di cui sopra, provvede a bloccare immediatamente la Carta che non può più essere utilizzata. In caso di successivo ritrovamento della Carta Fisica, da parte del Titolare, quest'ultimo ha l'obbligo di restituirla alla Banca invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
5. La Banca provvede, in caso di richiesta da parte del Titolare, alla sostituzione e all'invio al Titolare di una nuova Carta al costo indicato nei Documenti di Sintesi nonché all'accredito sulla nuova Carta dell'eventuale importo residuo disponibile sulla precedente. La sostituzione della Carta Fisica avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
6. In assenza di richiesta da parte del Titolare dell'eventuale sostituzione della Carta, nel qual caso il Titolare dovrà dare pronta comunicazione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.1, la Banca provvederà all'accredito sul Conto Corrente Arancio collegato dell'eventuale importo residuo disponibile sulla Carta.

Art. 6 - Documentazione relativa all'utilizzo della Carta

1. Il Titolare può prendere visione / conoscenza della lista movimenti degli ultimi 12 mesi e /o del saldo:
 - consultando il Call center della Banca o il Sito Internet;
 - recandosi presso una delle Filiali della Banca.

Art. 7 - Recesso della Carta

1. Il Titolare può recedere in qualsiasi momento dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede della Banca. Il Titolare è altresì obbligato a restituire alla Banca l'eventuale Carta Fisica, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
2. In presenza di un giustificato motivo e previa immediata comunicazione al Titolare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del Codice al Consumo, la Banca può recedere dal servizio di carta prepagata in qualsiasi momento e con effetto immediato. Dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Titolare non può più utilizzare la Carta e deve restituire l'eventuale Carta Fisica alla Banca, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
3. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal servizio di carta prepagata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, con apposito messaggio di posta elettronica.
4. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, l'eventuale revoca della o rinuncia alla Carta non implicano il recesso da tutti gli altri Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali e che il recesso, per qualsiasi motivo, di Conto Corrente Arancio, comporterà il recesso anche dalla Carta.

Art. 8 - Compensazione

1. La Banca potrà compensare l'eventuale saldo positivo della Carta con qualsiasi credito dalla stessa vantata nei confronti del Titolare e relativi ad altri prodotti bancari con la stessa detenuti.

SEZIONE IV CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL “CONTO ARANCIO”

Art. 1 - Servizi di pagamento

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente Sezione, per le operazioni di bonifico (in entrata e in uscita) e di Giroconto a valere sul Conto Arancio, ivi compresi quelli da e verso Deposito Arancio, nonché per le operazioni di accredito del Conto Arancio effettuate nell'ambito del Servizio di Alimentazione Diretta (autorizzazione di addebito permanente) e tramite carta di debito trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Condizioni Generali PSD nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi rilevanti.

Art. 2 - Conti Predefiniti

1. Il Cliente deve necessariamente comunicare le coordinate bancarie relative ad almeno un conto corrente bancario, sino a un massimo di tre (di seguito “Conto Predefinito” e, congiuntamente, “Conti Predefiniti”). I Conti Predefiniti sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal Conto Arancio.
2. Il Cliente può utilizzare quali Conti Predefiniti esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente medesimo è titolare o contitolare.

Art. 3 - Versamenti

1. Il Cliente o terzi possono effettuare i versamenti sul Conto Arancio tramite bonifico, assegno bancario o circolare e per il primo versamento tramite carta di debito, ovvero utilizzando le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. La Banca potrà, previa comunicazione al Cliente, accettare presso le Filiali versamenti successivi tramite carta di debito da parte dei Clienti. I versamenti in contanti non sono consentiti.
2. La Banca accredita l'importo di assegni bancari e assegni circolari con riserva di verifica e salvo buon fine. Tale importo è disponibile appena decorsi i termini indicati nei Documenti di Sintesi. La Banca si riserva di subordinare il versamento degli assegni ed il relativo incasso al ricorrere di alcune caratteristiche del conto, tra le quali la presenza di movimenti sul rapporto stesso.
3. Se la Banca non incassa, può, fermi restando tutti i diritti e le azioni che la legge riconosce alla stessa in tali casi, eliminare la relativa partita dal Conto Arancio dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
4. Il Cliente può versare assegni sia presso le Casse Automatiche presenti nelle Filiali sia per corrispondenza, tramite i servizi postali, allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del deposito. Il versamento è limitato esclusivamente a:
 - assegni bancari non trasferibili tratti dal Cliente ed intestati a se medesimo;
 - assegni circolari intestati al Cliente e non trasferibili;
 - assegni bancari tratti da terzi su banche italiane, non trasferibili e intestati al Cliente;
 - assegni per “fondi a disposizione” non trasferibili e intestati al Cliente e da questi firmati per trattenza.
5. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l'incasso a ING BANK N.V. Milan Branch. La presentazione dei titoli si considera avvenuta solo al momento in cui essi pervengono materialmente all'indirizzo di cui all'articolo 5.2 della Sezione I, ovvero se versati per il tramite delle Casse Automatiche si considerano presentati il giorno successivo al deposito nelle suddette Casse Automatiche. Se la Banca accerta una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, registra, il versamento per il solo importo accertato e regolare, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
6. Nel caso di versamento tramite corrispondenza, la Banca non risponde dello smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni durante il trasporto e quindi la spedizione è a rischio e spese del Cliente. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che coincide con il giorno in cui i titoli si considerano presentati.
7. Il versamento degli assegni sul Conto Arancio del Cliente è effettuato, se possibile, nel giorno della presentazione o, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo. La Banca dà notizia al Cliente dell'accreditamento sul deposito dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 5 della Sezione I.

Art. 4 - Servizio di alimentazione (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario)

1. Il Servizio di Alimentazione consiste nel trasferimento di somme sul Conto Arancio tramite addebito diretto ricorrente su altro conto di cui il Cliente è titolare (c.d. Conto Predefinito), indicato nel Modulo di Richiesta e/o successivamente comunicato, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Quando il Cliente intende disporre versamenti tramite Servizio di Alimentazione, impartisce alla Banca una disposizione tramite tecniche di comunicazione a distanza. La Banca invierà l'ordine di incasso elettronico sul Conto Predefinito, contrassegnato con il Codice Identificativo del Creditore e relativo alla disposizione impartite dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data concordata a condizione che sul Conto Predefinito vi siano disponibilità sufficienti.
3. Il Cliente può recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta alla banca domiciliataria.
4. La Banca può recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta al Cliente.
5. Il Cliente prende atto che al Servizio di alimentazione sono applicabili le condizioni economiche e le normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliataria del Conto Predefinito nonché le altre condizioni indicate nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali e nel Documento di Sintesi.

Art. 5 - Prelevamenti

1. Il Cliente può effettuare i prelevamenti dal Conto Arancio, entro il limite del saldo liquido e disponibile del Conto Arancio, esclusivamente tramite giroconto su un altro Conto Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare, giroconto su Deposito Arancio di cui il Cliente è titolare o contitolare ovvero tramite bonifico su uno dei Conti Predefiniti, secondo quanto previsto all'articolo 2 della presente Sezione.
2. Il Cliente accetta espressamente che non è possibile effettuare prelevamenti dal Conto Arancio mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 6 - Limiti operativi

1. La Banca può limitare il deposito massimo di Conto Arancio per singolo rapporto e/o Cliente. Tale limitazione è indicata nei Documenti di Sintesi.

Art. 7 - Accredito interessi

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicata nei Documenti di Sintesi.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Arancio produce interessi nella misura pattuita.

Art. 8 - Conto non movimentato

1. Se il Cliente non effettua sul Conto Arancio movimenti da oltre un anno e il Conto Arancio presenta un saldo creditore non superiore a euro 250, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del medesimo anno, le operazioni che la Banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Sezione IV – bis

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO ARANCIO

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La Banca offre un servizio di deposito a risparmio vincolato denominato Deposito Arancio (di seguito il "Deposito" ovvero, collettivamente, i "Depositi") mediante il quale il Cliente sottopone a vincolo le somme prelevate da un proprio Conto di Appoggio (come di seguito definito) impegnandosi a non prelevarle fino alla scadenza pattuita.
2. Per "Conto di Appoggio" si intende il conto dal quale sono prelevate le somme costituite in Deposito; allo stato, la Banca consente al Cliente di utilizzare unicamente Conto Arancio come Conto di Appoggio; allorché la Banca consentirà di utilizzare anche Conto Corrente Arancio come Conto di Appoggio renderà nota tale circostanza tramite il proprio sito internet e/o comunicazione individuale al Cliente.

Art. 2 - Attivazione

1. Dopo che il Conto di Appoggio è stato attivato, il Cliente, anche tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui in premessa, può aprire uno o più Depositi, per i periodi di tempo ed alle condizioni indicate nei Documenti di Sintesi. Resta inteso che le condizioni economiche relative al Deposito restano valide ed efficaci per 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della richiesta di Deposito da parte della Banca (così come confermata al Cliente mediante lettera o altre tecniche di comunicazione a distanza).
2. Decorso tale termine, le condizioni economiche applicabili al/i Deposito/i che tempo per tempo il Cliente intenderà aprire, saranno quelle in vigore alla data di costituzione del vincolo, quali pubblicate sul sito Internet della Banca, fermo restando che la Banca provvederà a inviare al Cliente che abbia aperto il Deposito apposita comunicazione dalla quale risultino le condizioni economiche applicate al Deposito stesso.

Art. 3 - Limitazioni all'uso del Deposito

1. L'apertura del Deposito è subordinata alla preventiva attivazione da parte del Cliente di un Conto di Appoggio avente la medesima intestazione.
2. Il Cliente ha la facoltà di scegliere la durata e l'importo del Deposito nei limiti indicati nei Documenti di Sintesi.

Art. 4 - Conto di Appoggio

1. Le somme vincolate sul Deposito devono essere prelevate dal Conto di Appoggio prescelto dal Cliente fra i conti a sé intestati che, secondo quanto consentito dalla Banca, possono essere utilizzati come Conto di Appoggio.
2. Al Cliente non è consentito modificare il Conto di Appoggio nel corso della durata del Deposito.
3. Per ciascun Deposito tempo per tempo aperto dal Cliente, è possibile utilizzare differenti Conti di Appoggio. La Banca può limitare il numero dei Depositi dei quali il Cliente può richiedere l'apertura per ciascun Conto di Appoggio. Tale limitazione è indicata nei Documenti di Sintesi.
4. Alla scadenza del vincolo afferente al Deposito, gli importi relativi saranno messi a disposizione del Cliente sul Conto di Appoggio.

Art. 5 - Versamenti

1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesimo Deposito. Il Cliente può invece chiedere tempo per tempo l'apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nei Documenti di Sintesi.

Art. 6 - Prelevamenti

1. Le somme versate sul Deposito rimarranno vincolate per i periodi di tempo prescelti dal Cliente, salvo che il Cliente non ne richieda il rimborso anticipato, senza penali; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse sulle somme anticipatamente rimborsate secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4.

Art. 7 - Accredito interessi

1. La Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura pattuita ed indicata nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2.
2. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicate nei Documenti di Sintesi quali tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2.
3. Gli interessi sulle somme versate sul/i Deposito/i matureranno dalla data di costituzione del vincolo sino alla data di scadenza relativa e saranno accreditati sul Conto di Appoggio al momento della liquidazione.
4. Il Cliente ha la facoltà di chiedere il rimborso anticipato, prima della scadenza pattuita e senza penali, delle somme vincolate sul Deposito; resta inteso che in questo caso il Cliente non percepirà alcun interesse su dette somme.

Art. 8 - Comunicazioni periodiche

1. La comunicazione periodica prevista dal precedente art. 5 della Sezione I comprende tutti i Depositi tempo per tempo in corso, fermo restando che di ciascuno sarà data separata evidenza all'interno della comunicazione stessa.
2. La Banca si astiene dall'inviare la comunicazione periodica in assenza di Depositi aperti nell'ambito delle presenti Condizioni Generali.

Art. 9 - Recesso

1. Il recesso dalle presenti Condizioni Generali come regolato dal precedente art. 10 della Sezione I comporta la chiusura e il rimborso anticipato di tutti i Depositi in corso alla data di efficacia del recesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui ai Documenti di Sintesi. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente, esso comporta la perdita del diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito.
2. Lo scioglimento, per qualsivoglia causa, del Conto di Appoggio comporta la chiusura e il rimborso anticipato del relativo Deposito, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell'imposta di bollo, di cui ai Documenti di Sintesi. In tal caso, il Cliente perde il diritto a riscuotere gli interessi medio-tempore maturati sul Deposito, salvo che lo scioglimento del Conto di Appoggio dipenda dalla Banca.

Art. 10 - Servizi di pagamento

1. Per quanto non diversamente disciplinato nella presente Sezione, per le operazioni di Giroconto da e verso il Conto di Appoggio trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III parte A delle Condizioni Generali PSD, nonché quelle contenute nei Documenti di Sintesi.

Sezione V
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI
A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
(Sezione non applicabile nel caso di apertura del Contratto
tramite agenti in attività finanziaria)

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. La Banca svolge il Servizio di deposito a custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari (di seguito "Strumenti Finanziari") alle seguenti condizioni.
2. Se il Servizio attiene a Strumenti Finanziari dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.

Art. 2 - Oggetto del deposito: strumenti finanziari cartacei; strumenti finanziari dematerializzati

1. Oggetto del Servizio di deposito possono essere sia gli Strumenti Finanziari cartacei che quelli dematerializzati ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria; di seguito "TUF") e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la loro consegna ed il trasferimento, ritiro e costituzione di vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rappresentativi degli stessi Strumenti Finanziari.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del Servizio

1. La Banca custodisce gli Strumenti Finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli Strumenti Finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito a mezzo telefax e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. La Banca consente al cliente di operare esclusivamente su titoli scambiati sul segmento MTA, domestic MOT ed ETF plus. Saranno inoltre accettate operazioni di trasferimento titoli presso la Banca, di società fallite o sottoposte a procedura fallimentare, purché quotate e negoziate sugli stessi segmenti.
4. La Banca provvede all'incasso degli interessi e dei dividendi che saranno accreditati sul conto di appoggio del Cliente.
5. La Banca, salva espressa richiesta del Cliente - da inoltrare al Call Center almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea - è autorizzata ad astenersi sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti, le azioni in deposito presso la Banca sia dall'inviare i relativi biglietti di ammissione nonché gli avvisi di convocazione al Cliente.
6. Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, su richiesta del Cliente - da inoltrare alla Banca tramite Call Center o telefax - la Banca (i) provvede a rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli Strumenti Finanziari ed (ii) effettua le comunicazioni agli emittenti per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso la richiesta può essere effettuata anche con riferimento alle assemblee di uno o più emittenti, sino a diversa indicazione. Per le azioni di società italiane ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (con il consenso dell'emittente), la richiesta del Cliente di comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto deve essere fatta pervenire alla Banca entro il 5° giorno di mercato aperto anteriore alla data di prima o unica convocazione dell'assemblea.
7. La Banca, in assenza di un espresso divieto che il Cliente potrà comunicare tramite il call center o telefax - comunicherà:
 - ai promotori di iniziative di sollecitazione di deleghe di voto in assemblea che ne facciano richiesta i dati identificativi del Cliente ed il numero di azioni della società per la quale si richiede la delega al voto in assemblea registrate sul Deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca;
 - alle società per azioni quotate nei mercati italiani o dell'UE, per il tramite della società di gestione accentrata i dati identificativi del Cliente e il numero di azioni della richiedente società registrate sul Deposito a custodia ed amministrazione degli Strumenti Finanziari acceso presso la Banca.

Art. 4 - Spese e commissioni

1. Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese indicate nei Documenti di Sintesi.
2. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito sul conto di appoggio, alla regolazione di quanto alla stessa dovuto.

Art. 5 - Vendita di titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2761, commi 3 e 4 e dell'articolo 2756, commi 2 e 3 cod. civ. realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito da essa vantato.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 7 (sette) giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo importo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca vende solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito la parte residua alle stesse condizioni.

Art. 6 - Ritiro

1. Per il parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno 10 (dieci) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Peraltro la Banca può restituire gli Strumenti Finanziari depositati anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro degli Strumenti Finanziari subdepositati a norma dei successivi articoli 9 e 10, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari dai subdepositari.
3. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 7 - Luogo di custodia e trasferimento del deposito di Strumenti Finanziari cartacei

1. La Banca può custodire il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 8 - Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari

1. Gli Strumenti Finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatari possono essere inseriti in un subdeposito intestato al titolare dei predetti Strumenti Finanziari. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ciascun intestatario può espressamente compiere operazioni anche a valere sugli Strumenti Finanziari nominativi intestati ad altri cointestatari con piena liberazione della Banca, ferma restando la cessazione di diritto di detta possibilità nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare degli Strumenti Finanziari nominativi e fatta salva la possibilità di opposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della Sezione I.

Art. 9 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a subdepositare gli Strumenti Finanziari, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata previste dagli articoli 80 e ss. del TUF e relativa normativa di attuazione nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa italiana, primaria e secondaria, disciplinante la materia.
2. La Banca sceglie i subdepositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto anche delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L'attività dei subdepositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
3. In relazione agli Strumenti Finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli stessi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca, nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
4. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale all'interno del Documento Informativo MiFID nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
5. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli Strumenti Finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi Strumenti Finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli Strumenti Finanziari dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai subdepositari. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito.
6. Se gli Strumenti Finanziari al portatore presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli Strumenti Finanziari - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità.
7. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma dalle presenti Condizioni Generali.
8. In caso di Strumenti Finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali, le disposizioni di cui al TUF e relativa normativa di attuazione.

Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero

1. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 3, da società estere subdepositarie a ciò abilitate, depositando a tal fine presso le stesse gli Strumenti Finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
2. In ogni caso, la Banca non subdeposita gli Strumenti Finanziari del Cliente presso soggetti extracomunitari insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e

amministrazione di strumenti finanziari, a meno che la natura degli Strumenti Finanziari ovvero dei servizi o delle attività di investimento connessi agli stessi imponga che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari depositati

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17 della Sezione VII, la Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, salvo accordo scritto con quest'ultimo, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di utilizzare, per conto proprio o di un altro cliente Strumenti Finanziari detenuti per conto del Cliente, la Banca fornisce allo stesso su supporto duraturo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali Strumenti Finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti e sui rischi che ne derivano.

Art. 12 - Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.

1. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il cointestatario superstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell'interdetto/inabilitato) possono disporre del Servizio solamente dopo che abbiano impartito congiuntamente istruzioni complete alla Banca.

SEZIONE VI

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI (Sezione non applicabile nel caso di apertura del Contratto tramite agenti in attività finanziaria)

Art. 1 - Oggetto

1. La Banca assume dal Cliente l'incarico di svolgere i Servizi di investimento: servizio di collocamento (sottoscrizione e acquisto di Strumenti Finanziari in sede di collocamento e distribuzione), negoziazione in conto proprio (compravendita di Strumenti Finanziari in contropartita diretta con il cliente), esecuzione di ordini per conto del Cliente (compravendita di strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione per conto del Cliente) e di ricezione e trasmissione di ordini (ricezione dal Cliente degli ordini di compravendita e trasmissione ad altro intermediario per la loro esecuzione) su Strumenti Finanziari secondo i termini e le condizioni previsti nelle presente Sezione. Nel Documento Informativo MiFID, disponibile sul Sito Internet nonché presente presso le Filiali è indicata la lista aggiornata degli Strumenti Finanziari, dei mercati sui quali la Banca opererà e dei Servizi di investimento offerti dalla stessa.
2. Nella prestazione dei Servizi di investimento, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma che segue, la Banca non presta al Cliente il servizio di consulenza, così come definito dall'articolo 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente.
4. Se la Banca fornisce informazioni e/o raccomandazioni generiche su caratteristiche e tipologie di Strumenti Finanziari in funzione preparatoria della prestazione dei Servizi di investimento;
 - a) ciò è strumentale alla prestazione dei suddetti Servizi di investimento, al fine di consentire al Cliente di assumere proprie consapevoli decisioni di investimento;
 - b) non costituisce per la Banca impegno di garanzia della completezza di tali informazioni in merito alle tipologie di Strumenti Finanziari oggetto di informazione/raccomandazione o degli impatti fiscali della transazione;
 - c) le informazioni non saranno fondate sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente: pertanto eventuali raccomandazioni generiche della Banca non potranno essere considerate come adatte al singolo Cliente ovvero fondate sulle sue caratteristiche, essendo destinate alla generalità dei Clienti unicamente sulla base di analisi oggettive di mercato.

Art. 2 - Conflitti di interesse

1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di investimento tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nell'apposita sezione intitolata "Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse di ING DIRECT Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch", all'interno del Documento Informativo MiFID, fornito al Cliente prima della conclusione del Contratto, e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza. La Banca provvederà ad informare il Cliente sulle modifiche di rilievo della politica in materia di conflitti di interesse intervenute nel corso del tempo.
2. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
3. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente chiaramente, prima di agire per suo conto della natura del conflitto di interessi e delle sue fonti, affinché il Cliente medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4. Il Cliente prende sin d'ora atto che la Banca nella prestazione del servizio di collocamento delle parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza, opera in una situazione di conflitto di interessi inevitabile, poiché le somme dei Clienti investiti in questi OICR generano le remunerazioni a favore dei soggetti appartenenti al gruppo che prestano servizi all'OICR, quali ed esempio servizi di gestione, amministrazione, custodia, consulenza, intermediazione titoli, distribuzione ecc..
5. Il Cliente, concludendo il Contratto, prende atto dell'esistenza della situazione di conflitto di interessi della Banca di cui al precedente comma 4 e la accetta, consentendo espressamente all'effettuazione delle relative operazioni.

Art. 3 - Rischio degli Strumenti Finanziari

1. Fermo quanto previsto al comma che segue, il Cliente prende atto che:
 - (i) l'attività di cui alle norme della presente Sezione non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati;

(ii) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;

(iii) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi;

(iv) con riferimento agli ordini "condizionati" di acquisto o vendita di Strumenti Finanziari (anche ordini "automatici"), meglio descritti al successivo art. 4, comma 5, benché la Banca provveda tempestivamente alla loro esecuzione/trasmissione, non vi è garanzia che il prezzo di esecuzione corrisponda al prezzo "prestabilito" dal Cliente.

2. Il Cliente dà atto di aver ricevuto e preso conoscenza delle informazioni generali pre-contrattuali sulla natura e sui rischi degli Strumenti Finanziari trattati, contenute nel Documento Informativo MiFID fornito prima della conclusione del Contratto.
3. In caso di collocamento di OICR, le informazioni di cui al comma che precede, assieme a quelle sui costi e gli oneri propri dell'OICR, ivi incluse le commissioni di entrata e di uscita, sono contenute nel prospetto semplificato dell'OICR consegnato al Cliente. Il Cliente deve leggere il Prospetto informativo ed esaminare con attenzione i rischi connessi agli stessi prima di qualsiasi investimento, avendo presente che a diverse tipologie di OICR corrisponde un diverso grado di rischiosità. La Banca, su richiesta, in aggiunta al Prospetto Semplificato rende disponibile, anche su Supporto Durevole, al Cliente il Prospetto Completo e i rendiconti finanziari degli OICR, che la Banca consiglia di consultare per completa informazione e una piena consapevolezza dell'investimento.

Art. 4 - Conferimento dell'ordine

1. Il Cliente impartisce gli ordini alla Banca tramite tecniche di comunicazione a distanza quali ad es. il Sito Internet ed il Call Center ovvero presso le Filiali.
2. La Banca provvederà all'esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente. La Banca potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere. Il Cliente prende atto che la Banca potrà, anche per finalità di tutela della propria clientela, limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa.
3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite. Alle revoche degli ordini disposte dal Cliente si applicano il comma 1 del presente articolo.
4. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.
5. Il Cliente, seguendo le istruzioni fornite in proposito, nonché le procedure e l'apposita avvertenza descritta sul Sito Internet, può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all'avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale strumento finanziario di un valore di mercato o di ulteriori parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di impostazione dell'ordine (ordini "condizionati" ovvero ordini "automatici"). Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine decadrà automaticamente.

Art. 5 - Rendicontazione

1. Il Cliente riceve dalla Banca una rendicontazione dei Servizi di investimento prestati. La rendicontazione comprende, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto.
2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione e negoziazione per conto proprio di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento la Banca invia al Cliente la conferma dell'esecuzione dell'ordine, con tutte le informazioni previste dalla normativa pro-tempore vigente, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. La Banca non deve inviare la conferma di esecuzione di cui al precedente comma quando la stessa conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere inviata al Cliente da un soggetto diverso.
4. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente (es. piani di investimento ecc.), la conferma di esecuzione può essere fornita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, con ricorrenza semestrale.
5. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. La Banca informa il Cliente circa:
 - (i) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide detenuti dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - (ii) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - (iii) l'entità degli eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
7. Nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo d'acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente eventuali perdite superiori al 50% del costo d'acquisto non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, se tale soglia viene superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno successivo.
8. Le modalità di invio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono regolate dall'articolo 5 della Sezione I.
9. Se il Cliente non invia uno specifico Reclamo scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, la documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente.

Art. 6 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri Clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Art. 7 - Trasmissione ed esecuzione degli ordini

1. La Banca, se non provvede direttamente all'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente, anche mediante negoziazione per conto proprio, trasmette tempestivamente tali ordini ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, anche appartenenti allo stesso gruppo della Banca medesima.
2. Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei Clienti, la Banca attua la propria policy di trasmissione/esecuzione degli ordini (di seguito "Policy") al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i Clienti, tendendo conto dei fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento e degli ulteriori parametri stabiliti dalla Policy stessa. La Policy è descritta nel documento denominato "Politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini di ING DIRECT Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch", consegnato al Cliente con il Documento informativo MiFID prima della conclusione del Contratto. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Policy.
3. Con la conclusione del Contratto, il Cliente presta il proprio consenso alla Policy, nonché esprime il proprio esplicito consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
4. Se l'ordine è eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.
5. Se l'ordine è eseguito dalla Banca in conto proprio, vale a dire in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli Strumenti Finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente.

Art. 8 - Valutazione dell'Appropriatezza

1. La Banca richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla, e quindi verifica la, sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o di servizio proposto o chiesto. Le predette informazioni, raccolte tramite compilazione del documento "Questionario sulla valutazione di Appropriatezza" sottoposto al Cliente - anche su Supporto Durevole - antecedentemente alla prima operazione in Strumenti Finanziari, includono gli elementi di cui all'articolo 39, comma 2, del Regolamento Consob 16190/2007, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, strumento finanziario od operazione connessi.
2. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente nel documento "Questionario sulla valutazione di Appropriatezza", a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. Il Cliente è consapevole di poter, in qualsiasi momento e con tecniche di comunicazione a distanza, modificare le informazioni in precedenza rese attraverso la compilazione del "Questionario sulla valutazione di Appropriatezza".
3. La Banca avverte il Cliente se, sulla base delle informazioni ottenute secondo quanto precede, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il servizio è ritenuto "non appropriato" per quest'ultimo. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Se il Cliente sceglie di non fornire le informazioni di cui al presente articolo, ovvero non fornisce informazioni sufficienti, la Banca avverte il Cliente stesso che tale decisione le impedisce di determinare se il servizio o lo strumento finanziario o il prodotto finanziario sia "appropriato" per il Cliente. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. Il Cliente prende atto che, in mancanza di sua espressa revoca dell'operazione disposta, la Banca dopo avere dato le avvertenze di cui ai due precedenti commi, darà corso all'ordine ricevuto. Fermo quanto precede, la Banca potrà in ogni caso chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'ordine ricevuto.
6. In caso di rapporto cointestato, la valutazione dell'Appropriatezza è effettuata con riguardo al rapporto unitariamente considerato. I cointestatari prendono atto e accettano che la valutazione dell'appropriatezza è operata, con effetto su tutti gli intestatari, sulla base delle informazioni rese nel "Questionario sulla valutazione di Appropriatezza" dal cointestatario che effettui la prima operazione in Strumenti Finanziari ("soggetto di riferimento").
7. Ciascun cointestatario autorizza, sin d'ora, l'altro cointestatario, benché diverso dal "soggetto di riferimento", ad effettuare l'aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento "Questionario sulla valutazione di Appropriatezza" anche in suo nome e per suo conto, fermo restando che il cointestatario che effettui l'aggiornamento dovrà in ogni caso far confluire nel Questionario le caratteristiche di entrambi i cointestatari in modo che la valutazione dell'Appropriatezza resti effettuata con riguardo al rapporto unitariamente considerato. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest'ultimo.

Art. 9 - Provvista e garanzia per l'esecuzione degli ordini

1. Il Cliente deve fornire la provvista (somme di denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento delle operazioni o al pagamento dei margini, ove previsti.
2. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, il Cliente autorizza sin d'ora espressamente la Banca a prelevare le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari dai conti indicati al successivo articolo 20, con possibilità di vendere eventualmente gli strumenti finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
3. In caso di insufficienza di provvista o dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura delle eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.

Art. 10 - Strumenti finanziari derivati

1. Con riguardo agli Strumenti Finanziari derivati, come definiti all'articolo 1, comma 3, del TUF il Cliente prende atto che:
 - potrà operare esclusivamente sugli Strumenti Finanziari indicati nel Sito della Banca;
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a Strumenti Finanziari derivati previa sottoscrizione di apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d'ordine nel quale sono, tra l'altro, specificatamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni nonché le ipotesi di versamento dei margini di garanzia, le modalità di determinazione del loro calcolo e del loro versamento. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del Contratto.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

Art. 11 - Oggetto del Servizio di collocamento

1. Il Servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta/vendita al Cliente di: Strumenti Finanziari (ivi comprese le quote o azioni di OICR) o prodotti finanziari per conto dell'emittente o del titolare dei medesimi, con eventuale sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero garanzia di buon fine dell'operazione; servizi o attività di investimento per conto del soggetto che presta il servizio di investimento.
2. Il servizio di collocamento include anche: (i) l'assistenza pre vendita, intesa quale attività promozionale in favore del Cliente, finalizzata alla sottoscrizione/vendita di strumenti, prodotti e servizi/attività attraverso l'illustrazione delle caratteristiche di questi ultimi; (ii) l'assistenza post vendita, intesa quale attività di cura e assistenza del Cliente nel mantenimento del rapporto con le cd. società prodotto, comprendente la ricezione di ordini, anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva, conversione e riscatto di quote di OICR, la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del Cliente, l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli investimenti effettuati dal Cliente e le attività amministrative connesse.
3. L'assistenza pre e post vendita è prestata dalla Banca sia mediante il proprio sito Internet sia mediante apposito servizio di Call Center nonché presso le Filiali.
4. Il collocamento è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le cd. società prodotto.
5. L'adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, o comunque la sottoscrizione di strumenti finanziari, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina vigente in materia.
6. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.
7. In relazione al Servizio di collocamento la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, Sicav) degli OICR collocati compensi (cd. inducements) commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione applicate sul patrimonio dell'OICR. La percentuale in termini di minimi e di massimi è riportata nel paragrafo "Retrocessioni - Incentivi" all'interno del Documento Informativo MiFID.
8. La Banca al momento della sottoscrizione dell'OICR comunica al cliente l'esatta percentuale degli inducements percepiti con riferimento a detto OICR.

Art. 12 - Documentazione d'offerta

1. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR (es. prospetto informativo) o di altri prodotti finanziari, assicurativi o di altro genere, deve essere preventivamente messa a disposizione del Cliente, ovvero, ove prescritto dalla normativa vigente, consegnata, anche su Supporto Durevole, dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
2. La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnare al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente.
3. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi.
4. La Banca rifiuterà le richieste di sottoscrizione dei Clienti che in base alle previsioni del prospetto dell'OICR non rientrano fra i destinatari dell'offerta e quelle che difettino di elementi essenziali per l'esecuzione.

NORME SPECIALI SUL SERVIZIO DI PRONTI CONTRO TERMINE

Art. 13 - Oggetto e durata

1. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto unicamente Strumenti Finanziari rappresentati da titoli di Stato e obbligazioni non convertibili, italiane o estere, ed hanno durata determinata, comunque non superiore a 1 (un) anno.

Art. 14 - Natura ed effetti dell'operazione

1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di Strumenti Finanziari di proprietà della Banca ("venditore a pronti") a favore del Cliente ("acquirente a pronti") e una contestuale vendita a termine degli stessi strumenti posta in essere dal Cliente ("venditore a termine") in favore della Banca ("acquirente a termine").
2. La vendita a termine acquista efficacia unicamente allo scadere del termine pattuito e, pertanto, gli Strumenti Finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente.
3. Il Cliente prende atto e acconsente che gli interessi sugli Strumenti Finanziari eventualmente esigibili dopo la vendita a pronti e prima della scadenza del termine, spettano alla Banca.

Art. 15 - Obbligazioni del Cliente

1. Il Cliente deve versare alla Banca il prezzo d'acquisto degli Strumenti Finanziari stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine il Cliente autorizza la Banca ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto di appoggio del Cliente per un importo corrispondente al prezzo pattuito.
2. Alla scadenza prevista per l'efficacia della vendita a termine, il Cliente deve trasferire alla Banca Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell'operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto nell'ammontare stabilito, mediante accredito del conto di appoggio.

Art. 16 - Remunerazione

1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di Pronti contro Termine è costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli Strumenti Finanziari; tale differenza è corrispondente al tasso di remunerazione della singola operazione che sarà volta per volta comunicato dalla Banca al Cliente.

Art. 17 - Sostituzione

1. Il Cliente autorizza sin d'ora espressamente la Banca a sostituire qualsiasi strumento finanziario acquistato a pronti con altri

- Strumenti Finanziari (di seguito, "Strumenti Finanziari Sostitutivi"), che abbiano un valore almeno pari a quello degli Strumenti Finanziari che si intende sostituire (di seguito, "Strumenti Finanziari Sostituiti").
2. Per valore degli Strumenti Finanziari ai fini della presente clausola si intende il valore presumibile di realizzo sul mercato degli stessi, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca e concernenti sia la situazione dell'emittente sia la situazione del mercato.
 3. La sostituzione non avrà alcun effetto novativo sulla relativa operazione di Pronti contro Termine.
 4. La sostituzione sarà effettuata tramite il trasferimento concomitante degli Strumenti Finanziari Sostitutivi in cambio degli Strumenti Finanziari Sostituiti.

Art. 18 - Conferma delle operazioni

1. La Banca, entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo all'esecuzione della vendita a pronti e della vendita a termine, invia al Cliente una conferma dell'operazione contenente le informazioni seguenti, se pertinenti:
 - a) l'identificativo delle parti dell'operazione;
 - b) la data di esecuzione;
 - c) l'identificativo (denominazione, tipo) e l'ammontare degli Strumenti Finanziari;
 - d) l'indicatore vendita a pronti/vendita a termine;
 - e) il prezzo a pronti;
 - f) il prezzo a termine;
 - g) il tasso di remunerazione dell'operazione;
 - h) la data della vendita a termine;
 - i) l'identificativo dei conti d'appoggio del Cliente;
 - l) eventuali spese.
2. Le modalità di invio delle comunicazioni di cui al presente articolo sono regolate dall'articolo 5 della Sezione I.

Art. 19 - Recesso.

1. Il Cliente può recedere anticipatamente dall'operazione di Pronti contro Termine in corso, mediante apposita istruzione impartita tramite il Call Center della Banca. Il Cliente si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esercizio anticipato del recesso dall'operazione di Pronti contro Termine in corso comporterà la perdita del diritto alla remunerazione come definita dal precedente articolo 16 e, pertanto, la Banca provvederà a riaccreditarlo, nei tempi tecnici occorrenti e con valuta alla data di effettuazione dell'operazione di rimborso, unicamente il prezzo pagato dal Cliente relativamente all'acquisto a pronti degli Strumenti Finanziari oggetto dell'operazione.

NORME FINALI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 20 - Modalità di deposito delle somme di denaro e degli Strumenti Finanziari

1. Le somme di denaro occorrenti per l'esecuzione delle operazioni relative ai Servizi di investimento ovvero rivenienti da queste, sono regolate sui conti di liquidità (Conto Corrente e/o Conto Arancio) intrattenuti ed individuati dal Cliente presso la Banca, anche in deroga, eventualmente, a quanto previsto dalla Sezione V delle presenti Condizioni Generali con riguardo alle modalità di prelievo dal Conto Arancio.
2. Il Cliente non potrà disporre delle somme di denaro presenti nei conti di liquidità che siano necessarie al regolamento degli ordini in corso di esecuzione ovvero all'assolvimento degli oneri fiscali corrispondenti, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 13 della Sezione II che precede.
3. Gli Strumenti Finanziari detenuti dalla Banca per l'esecuzione delle operazioni regolate dalla presente Sezione sono immessi nel deposito titoli a custodia e amministrazione, intrattenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso di operazioni di pronti contro termine ovvero di collocamento di parti di OICR, gli Strumenti Finanziari e le parti di OICR acquistati o sottoscritti dal Cliente risultano da apposite evidenze contabili riferite a ciascun Cliente presso la Banca. Resta inteso che detti Strumenti Finanziari e parti di OICR non sono depositati presso la Banca, ma presso depositari terzi (ad es. banca depositaria dell'OICR, agente del registro e dei trasferimenti, ecc.).
4. Con riferimento alle ipotesi di cui al precedente comma 2, nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il cointestataro superstite e gli eredi (ovvero il legale rappresentante dell'interdetto/inabilitato) possono disporre del rapporto solamente dopo che abbiano impartito congiuntamente istruzioni complete alla Banca.

Art. 21 - Inadempimento del Cliente

1. Se il pagamento relativo all'acquisto di uno strumento finanziario non va a buon fine, la Banca può vendere lo stesso e rivalersi verso il Cliente per ogni costo e spesa sostenuta, incluse le eventuali perdite di valore dello Strumento Finanziario fino alla data del riscatto, anche con diritto di compensazione sul conto di appoggio e/o su eventuali altri rapporti intrattenuti con la Banca dei quali il Cliente sia intestatario o cointestataro.

Art. 22 - Impossibilità della Banca a trasmettere le disposizioni

1. La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
2. In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il Cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività dandone comunicazione al Cliente.

Art. 23 - Spese e commissioni

1. Ai Servizi di investimento prestati ai sensi della presente Sezione si applicano le condizioni economiche di cui ai Documenti di Sintesi allegati al Contratto.
2. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

ALLEGATO 1 INFORMATIVE PRIVACY

INFORMATIVA

(ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs. n. 196/2003)

1. Premessa

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ING BANK N.V. Milan Branch (“Banca”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Banca nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. In quest'ultimo caso, la Banca avrà cura di rendere agli Interessati le informazioni di cui in premessa all'atto della registrazione dei dati che li riguardano o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Banca per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Banca e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato (es.: attività di istruttoria della richiesta di carta di credito e/o fido);
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura, Centrali Rischi etc.). Inoltre, nell'ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbliche e/o private (es. CRIF, applicativo world check, ecc.) sia in fase di acquisizione delle informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa;
- c) altre attività funzionali alla Banca, effettuate mediante lettera, telefono, SMS, internet, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter, attività di profilazione finalizzata anche a successive campagne pubblicitarie personalizzate etc., in relazione alle quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare la Banca potrà svolgere attività di:
 - ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e dalle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
 - informazione commerciale, offerta di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, invio di proprie newsletter di cultura economica e finanziaria, eseguite direttamente oppure tramite società specializzate;
 - informazione commerciale ed offerte di prodotti/servizi di società terze effettuata direttamente dalla Banca;
 - analisi sull'operatività bancaria e scelte di consumo “profilazione” dei clienti anche finalizzato a successive campagne pubblicitarie personalizzate sulla base delle predette analisi.

In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Banca, ivi inclusa la comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l'esecuzione di prestazioni da Lei richieste nonchè per ottemperare ad obblighi di legge. Per quanto concerne invece la finalità sub c), ciascun Interessato ha diritto di rifiutare alla Banca, in qualsiasi momento, il proprio consenso al trattamento e/o alla comunicazione ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

La informiamo, inoltre, che per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedere <http://www.swift.com> per l'informativa sulla protezione dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo inoltre che:

- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

In merito alla definizione di “cookie”, La informiamo che sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al Suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione.

La Banca tratta i cookies, senza acquisire il consenso preventivo dell'utente, per:

- erogare il servizio (cookie cosiddetti “di sessione”);
- analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics”), per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonchè per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, della Banca o dei clienti della stessa.

La “guida” della barra degli strumenti sulla maggior parte dei browser spiega come evitare che il browser accetti nuovi cookies, come

impostare il browser in modo che notifichi la ricezione di un nuovo cookies o come disattivare completamente i cookies. Il mancato utilizzo dei cookies, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il sito della Banca.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

5. Categorie di dati oggetto di trattamento

Limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l'esecuzione di prestazioni da Lei richieste, la Banca, per poter dar corso alle operazioni da Lei richieste, può avere la necessità di trattare alcuni Suoi dati personali che la legge definisce come "sensibili" (es.: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.). Per tale tipologia di dati la legge richiede infatti il consenso scritto dell'Interessato. La Banca La informa che tale consenso risulta necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto con la stessa in quanto in assenza del Suo consenso, ING BANK N.V. Milan Branch non potrebbe dar seguito alle operazioni da Lei richieste che comportassero la conoscenza di dati sensibili. I dati di natura "sensibile", eventualmente acquisiti, saranno trattati in modo da assicurare la sicurezza e la riservatezza che la legge impone per questa tipologia di informazioni. Inoltre, il trattamento effettuato dalla Banca è riferito a dati personali relativi a clienti e potenziali clienti quali il nome, l'indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN), la situazione finanziaria, la solvibilità economica, etc..

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3 la Banca necessita di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento;
- autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d'Italia, CONSOB, Centrale d'allarmi interbancaria, , etc.);
- Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
- soggetti privati che gestiscono i sistemi informativi in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A., CTC – Consorzio per la Tutela del Credito.) Per maggiori informazioni si rinvia all'Informativa ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" di seguito riportata.
- altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, o società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Banca;
- società di recupero crediti;
- soggetti che svolgono attività assicurativa nel caso di furto o smarrimento di carte di credito;
- soggetti che svolgono attività di promozione e offerta di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch;
- società che gestiscono per conto della Banca operazioni o concorsi a premi;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che effettuano il servizio di "Corporate Banking Interbancario";
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".

La informiamo, altresì, che alcuni Suoi dati personali (anche di natura sensibile) possono essere trattati da una società di un paese non appartenente all'Unione Europea, alla quale la Banca ha affidato lo svolgimento di talune attività, nominando la stessa proprio responsabile del trattamento. Sebbene secondo quanto affermato dalla Commissione europea il Paese destinatario dei dati non assicuri un livello di protezione adeguato, si informa che la Banca, anche in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali (Autorizzazione Generale - 27 maggio 2010), ha sottoscritto con la società incaricata del trattamento apposite clausole contrattuali, conformi alla decisione della Commissione Europea (5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE) idonee ad assicurare un livello di protezione adeguato.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile o Incaricato all'uopo nominato dalla Banca, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti della Banca i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le Agenzie o Filiali della Banca.

La Banca La informa, altresì, che ai fini della rilevazione delle banconote o monete sospette di falsità è tenuta a comunicare i dati identificativi della persona che ha presentato la banconota e/o moneta sospetta di falsità (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo e telefono) al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro/Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali /UCAMP. I dati comunicati saranno inseriti nel Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro "SIRFE" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto che rimane Titolare del sistema medesimo nonchè dei trattamenti sui dati ivi contenuti. I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Milan Branch, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126, iscritta all'Albo delle banche al n. 5229.

La Banca ha nominato un Responsabile preposto per il riscontro all'Interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 7, domiciliato per le proprie funzioni presso la Divisione Retail "ING Direct" con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126.

Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere presentate a detto Responsabile per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy@ingdirect.it.

Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente.

L'elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca nonché sul sito www.ingdirect.it.

INFORMATIVA

Ai sensi del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso ING BANK N.V. Milan Branch (di seguito "Banca"); alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei richiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati, richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra Banca:

ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, cap. 20126, tel. 02-552261, fax 02-55226002, casella di posta elettronica privacy@ingdirect.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

1 - CRIF S.p.A.

2 - Experian Italia S.p.A.

3 - CTC - Consorzio per la Tutela del Credito

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Banca per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, ed in particolare estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere ed estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce sono gestite da:

1 - ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/).

2 - ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: l'accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.

3 - ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Milano, Corso Italia 17, cap 20122, Tel: 0266710235-29, Fax: 0267479250, www.ctconline.it / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga direttamente al Dirigente pro-tempore Referente alla Direzione Generale per l'area Operations domiciliato per le proprie funzioni presso la Divisione Retail "ING Direct" con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" art. 8 del "Codice deontologico").

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

ING  DIRECT

ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/P.IVA 11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese "Nederlandse Depositogarantiestelsel" (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ingdirect.it/trasparenza), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA). "ING DIRECT" è la Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch.